



A.Di.S.U.R.C.
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario
della Regione Campania

BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione di

**BORSE DI STUDIO
POSTI ALLOGGIO
CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE
ANNO ACCADEMICO 2024/2025**

Scadenza termini di partecipazione: ore 12.00 del 23 settembre 2024

Sommario

ARTICOLO 1 – BANDO DI CONCORSO – DESTINATARI	5
1.1 Oggetto del bando	5
1.2 Destinatari.....	5
1.2.1 Corsi di studio e anno di prima immatricolazione	5
1.2.2 Conseguimento del titolo e durata dei corsi di studio	6
1.2.3 Termini di iscrizione ai corsi di studio	7
1.2.4 Verifica carriera per i candidati iscritti a ulteriore semestre oppure a primo anno ..	7
1.2.5 Trasferimenti tra atenei	8
1.2.6 Studenti stranieri, apolidi e rifugiati	8
1.2.7 Studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e Istituti AFAM	8
1.2.8 Studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio e a percorsi FIT presso le Università	9
1.3 Compatibilità con altri benefici	10
1.4 Obblighi di pubblicizzazione ex L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 – Area Riservata – Domicilio digitale	10
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	11
ARTICOLO 3 – REQUISITI DI MERITO	11
3.1 Candidati iscritti al primo anno dei corsi di “tipo A” e di “tipo B”	11
3.2 Candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di “tipo A” e di “tipo B”	12
3.3 Candidati iscritti ai corsi di “tipo C”	13
3.4 Requisiti di merito diversificati per studenti in condizione di disabilità	13
3.5 Candidati che hanno effettuato variazioni di carriera con riconoscimento crediti	13
3.6 Bonus per il conseguimento del requisito minimo di merito	14
ARTICOLO 4 – REQUISITI RELATIVI ALLA CONDIZIONE ECONOMICA	15
4.1 Limiti di partecipazione	15
4.2 ISEE Università	15
4.3 Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito nel 2022 di redditi o rendite esenti IRPEF (trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, ecc.) e già beneficiari di prestazioni universitarie negli anni accademici precedenti al 2024/2025	15
4.4 Attestazione ISEE riportante omissioni o difformità	16
4.5 Particolari condizioni dei candidati	17
4.5.1 <i>Studente indipendente</i>	17
4.5.2 <i>Candidato con status di rifugiato politico o apolide</i>	17
4.5.3 <i>Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall’Italia) e di Paese non UE, con nucleo familiare residente all’estero</i>	17

4.5.4	Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo	18
4.5.5	Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese non UE, nonché proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo, con nucleo familiare residente in Italia.....	19
4.5.6	Candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca	19
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO		19
5.1	Regole generali – Termini.....	19
5.2	Presentazione documentazione	20
5.3	Regole specifiche per candidati in condizione di disabilità, candidati provenienti da atenei diversi a seguito di rinuncia agli studi o decadenza, candidati già in possesso di altro titolo di laurea e utilizzo bonus	21
5.3.1	Candidati in condizione di disabilità	21
5.3.2	Candidati provenienti da atenei diversi da quello per cui si concorre nell'a.a. 2024/2025 a seguito di rinuncia agli studi o decadenza	21
5.3.3	Candidati già in possesso di altro titolo di laurea	21
5.3.4	Candidati che hanno beneficiato di bonus.....	21
5.4	Trasferimento della domanda per candidati provenienti da altri Atenei/Istituti AFAM.....	22
5.5	Informazioni e Assistenza	22
ARTICOLO 6 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI		22
6.1	Importo della borsa di studio in relazione al reddito	22
6.2	Incrementi e riduzioni	23
ARTICOLO 7 – STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE".....		24
7.1	Criteri generali	24
7.2	Indicazione dei Comuni in sede	24
7.3	Contratto di locazione per i candidati fuori sede non alloggiati presso le residenze universitarie	27
7.4	Studenti stranieri	28
7.5	Studenti indipendenti	28
ARTICOLO 8 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, RIPARTO FONDI		28
8.1	Tipologia delle graduatorie	28
8.2	Graduatorie provvisorie.....	29
8.3	Rettifiche dei dati utilizzati per le graduatorie provvisorie – Soccorso istruttorio	29
8.4	Graduatorie definitive.....	30
8.5	Graduatorie assestate	30
8.6	Ricorsi avverso le graduatorie definitive e assestate.....	31
8.7	Graduatoria unica riservata a studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio	31

8.8	Graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo	31
8.9	Idonei beneficiari di borsa di studio	32
8.10	Idonei non beneficiari di borsa di studio	32
8.11	Rimborso delle tasse ai candidati idonei.....	32
ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO DEL CONCORSO		33
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI		33
10.1	Quota borsa di studio e quota servizi	33
10.2	Pagamento borse di studio	33
10.3	Servizio abitativo e relativi costi.....	35
10.3.1	<i>Le Residenze</i>	35
10.3.2	<i>Tariffe e modalità di pagamento.....</i>	36
10.4	Servizio ristorazione e relativi costi.....	37
ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE.....		38
ARTICOLO 12 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI.....		38
ARTICOLO 13 - VERIFICHE DI MERITO. RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI		39
ARTICOLO 14 – RIEPILOGO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE.....		39
ARTICOLO 15 – CASI DI DECADENZA E REVOCA.....		40
ARTICOLO 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA.....		41
	<i>Finalità e modalità del trattamento dei dati</i>	41
	<i>Comunicazione e diffusione dei dati.....</i>	41
	<i>Titolare del trattamento</i>	41
	<i>Responsabile del trattamento</i>	41
	<i>Responsabile della protezione dei dati</i>	42
	<i>Diritti degli interessati</i>	42
ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO.....		42
ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		42
ARTICOLO 19 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO		42
ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE		43
ARTICOLO 21 – ALLEGATI		43
RIEPILOGO SCADENZE		44
Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano (Decreto MUR n. 440 del 13 febbraio 2024)		46
Allegato Modulo 1.....		48

ARTICOLO 1 – BANDO DI CONCORSO – DESTINATARI

1.1 Oggetto del bando

L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (in seguito, per brevità, anche solo "ADiSURC" o "Azienda") bandisce un concorso per soli titoli per l'attribuzione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.

La disciplina *lex specialis* della selezione è contenuta nel presente bando.

1.2 Destinatari

1.2.1 Corsi di studio e anno di prima immatricolazione

Possono partecipare al concorso gli studenti, iscritti o che intendano iscriversi (in seguito, per brevità, anche solo "iscritti") ad uno dei seguenti **corsi di studio** presso uno dei seguenti atenei della Regione Campania (in seguito, per brevità, anche solo "Atenei" o "Università"):

Ateneo	Tipo corso*	Corso	
1. Università degli Studi del Sannio di Benevento 2. Università degli Studi di Napoli Federico II 3. Università degli Studi di Napoli L'Orientale 4. Università degli Studi di Napoli Parthenope 5. Università degli Studi di Salerno 6. Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli 7. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 8. Accademia di Belle Arti di Napoli 9. Accademia della Moda 10. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Academy School 11. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Internazionale (IPSEF)	Corsi di "tipo A"	Corsi di laurea triennale Corsi di laurea a ciclo unico	
	Corsi di "tipo B"	Corsi di laurea magistrale	
	Corsi di "tipo C"	Scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area sanitaria ex D.Lgs. n. 368/1999)	
		Corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998)	
	1. Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino 2. Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno 3. Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento 4. Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli	Corsi di "tipo A"	Diploma accademico di primo livello
		Corsi di "tipo B"	Diploma accademico di secondo livello

*La suddivisione in corsi di "tipo A", "tipo B" e "tipo C" è introdotta nel presente bando solo ai fini di una più immediata individuazione degli stessi e non corrisponde ad analoga suddivisione presso gli atenei.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2024/2025 ad un corso di **"tipo A"**, per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di

scuola media superiore, ci si iscrive per la prima volta presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2024/2025 ad un corso di **"tipo B"**, per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale, ci si iscrive per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2024/2025 ad un corso di **"tipo C"**, per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui ci si iscrive per la prima volta ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o ad un corso di dottorato di ricerca, presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

Nella suddetta definizione di *"anno di prima immatricolazione"* fanno eccezione i casi di variazione di carriera disciplinati all'art. 3.5.

I candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti di merito e di reddito di cui ai successivi artt. 3 e 4; particolari eccezioni sono previste per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

1.2.2 Conseguimento del titolo e durata dei corsi di studio

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 i benefici di cui al presente bando di concorso sono concessi per il conseguimento **per la prima volta** di ciascuno dei livelli dei suddetti corsi di studio.

Pertanto, **non sono ammessi** al concorso:

- a. i candidati che sono già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello rispetto al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2024/2025;
- b. i candidati che, operando variazioni di carriera, abbiano già conseguito una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando;
- c. i candidati che, in seguito a variazioni di carriera, risultano iscritti per l'a.a. 2024/2025 nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo (Tipo A, Tipo B, Tipo C) del corso dal quale provengono.

Quanto alla durata dei corsi di studio, i candidati iscritti ai corsi sopra citati non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2024/2025:

- un periodo massimo di iscrizione di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di cinque semestri, se iscritti a corsi di laurea magistrale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, se iscritti a corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca.

Con l'espressione **"ulteriore semestre"** ci si riferisce ai candidati che risultano iscritti, per l'a.a. 2024/2025:

- al settimo semestre, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- al quinto semestre, se iscritti a corsi di laurea magistrale;
- all'undicesimo o tredicesimo semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico.

La borsa assegnata a candidati che risultano **regolarmente iscritti per l'a.a. 2024/2025** ad un semestre aggiuntivo rispetto alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (ulteriore semestre) non sarà revocata in caso di conseguimento del titolo nella sessione straordinaria dell'a.a. 2023/2024.

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, fruiscono di un trattamento

più vantaggioso relativamente alla durata della concessione del beneficio. Infatti, a far data dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2024/2025, il conseguimento del beneficio è consentito:

- per un periodo massimo di iscrizione di nove semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- per un periodo di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea magistrale.

Non sono ammessi al concorso, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i candidati iscritti per l'a.a. 2024/2025 quali "ripetenti" o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale" o con "carriera sospesa".

Una valutazione differenziata è effettuata per i candidati di cui agli artt. 1.2.7 e 1.2.8.

1.2.3 Termini di iscrizione ai corsi di studio

E' consentito partecipare al concorso anche prima di aver completato l'iscrizione all'università, dichiarando a quale ateneo si intende iscriversi. Sarà poi possibile modificare l'Ateneo in fase di rettifica (art. 8.3).

Coloro che non risulteranno iscritti al momento dell'interrogazione dei dati presso l'Università o Istituto AFAM dichiarati in fase di domanda, ai fini delle graduatorie provvisorie e definitive (artt. 8.2 e 8.4) saranno in esse collocati in condizione di **sospensione**.

Pertanto, per non incorrere nella sospensione della propria idoneità e, quindi, nel tardivo pagamento della borsa di studio eventualmente assegnata, **si consiglia di perfezionare l'iscrizione all'anno accademico 2024/2025 entro il 20 settembre 2024.**

Poiché le assegnazioni dei posti alloggio sono effettuate prioritariamente in favore dei candidati idonei non sospesi, subito dopo l'approvazione delle graduatorie provvisorie (art. 8.2), coloro che intendono concorrere anche per un posto alloggio **sono tenuti a perfezionare l'iscrizione all'anno accademico 2024/2025 entro il 20 settembre 2024.**

La condizione di sospensione è rimossa d'ufficio dall'Azienda al più tardi nelle graduatorie assestate (art. 8.5), previa verifica con le Università di riferimento. La rimozione di tale sospensione comporta l'esclusione nelle graduatorie assestate (art. 8.5), nel caso in cui il candidato non risulti iscritto per l'a.a. 2024/2025 o nel caso in cui l'avvenuta iscrizione abbia provocato una variazione dei requisiti di merito con i quali era stato inserito in graduatoria.

N.B. I termini di cui al presente articolo sono stabiliti ai soli fini della partecipazione al concorso e non ai fini dell'iscrizione all'Università, per la quale i candidati sono invitati a consultare i regolamenti di ateneo.

1.2.4 Verifica carriera per i candidati iscritti a ulteriore semestre oppure a primo anno

Per i seguenti candidati:

1. candidati che hanno la facoltà di rinviare l'iscrizione all'a.a. 2024/2025, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea triennale (di "tipo A") oppure al primo anno di laurea magistrale (di "tipo B");
2. candidati che hanno la facoltà di rinviare l'iscrizione all'a.a. 2024/2025, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea magistrale (di "tipo B") e laurea a ciclo unico (di "tipo A") oppure al primo anno di un corso di "tipo C",

l'Azienda accerta in automatico l'avvenuta iscrizione nel corso dell'anno accademico 2024/2025, in occasione delle diverse graduatorie, e provvede alla corretta collocazione in graduatoria.

Gli studenti in questa condizione saranno ammessi al concorso:

1. se il loro esame di laurea ricadrà nell'a.a. 2024/2025 saranno collocati come ulteriore semestre di laurea triennale e l'eventuale borsa sarà ridotta della metà;



2. se il loro esame di laurea ricadrà nella sessione straordinaria dell'a.a. 2023/2024 saranno collocati:
 - 2.1 come primo anno di laurea magistrale, se si iscriveranno a tale corso. Saranno soggetti alla verifica dei 20 CFU al 10/08/2025 per determinare se sussiste il diritto al 100% della borsa, al 50% o a nessuna borsa;
 - 2.2 come ulteriore semestre di laurea triennale, anche se laureatisi nel 2023/2024, e l'eventuale borsa sarà ridotta della metà.

In sostanza, agli studenti in procinto di laurearsi sarà comunque riconosciuta l'idoneità come ulteriore semestre 2024/2025, anche se laureatisi nel 2023/2024, ma solo al verificarsi di entrambe queste due condizioni:

- a) la laurea nell'a.a. 2023/2024 avvenga nella sessione straordinaria dell'a.a. 2023/2024 e non prima;
- b) si iscrivono all'a.a. 2024/2025 ad ulteriore semestre.

Tali candidati risultano inseriti nelle graduatorie degli iscritti ad anni successivi al primo.

In caso di iscrizione nel 2024/2025 ad un primo anno di laurea magistrale, l'eventuale inserimento nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno avviene d'ufficio dopo aver verificato l'avvenuta iscrizione in sede di assestamento delle graduatorie, con conseguente adeguamento dell'importo di borsa di studio.

1.2.5 Trasferimenti tra atenei

Possono partecipare al concorso anche gli studenti che contano di iscriversi ad uno dei corsi di studio di cui all'art. 1.2.1 in seguito a **trasferimento da altra Regione** per l'a.a. 2024/2025, secondo quanto disciplinato al successivo art. 5.4.

Analogamente, gli studenti che abbiano confermato la propria partecipazione al presente concorso, e che successivamente a tale data vogliano trasferirsi in una Regione diversa dalla Campania, possono chiedere all'Azienda di inoltrare la propria domanda all'Organizzazione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale.

1.2.6 Studenti stranieri, apolidi e rifugiati

La partecipazione al concorso è consentita anche agli studenti stranieri e agli studenti apolidi o rifugiati politici (art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

1.2.7 Studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e Istituti AFAM

Gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM, ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'iscrizione ad entrambi i corsi.

Tali studenti beneficiano dei servizi a sostegno del diritto allo studio per un solo corso di studi, (corso di studi primario). Gli studenti in questa condizione, pertanto, **sono tenuti a dichiarare il secondo corso di studi nel modulo domanda online.**

In caso di disponibilità economiche ulteriori rispetto al fondo necessario per assicurare a tutti gli studenti la borsa di studio di base, agli studenti idonei al concorso e beneficiari di borsa di studio, è riconosciuta una maggiorazione del 20%.

L'incremento è dovuto solo nel caso in cui il beneficiario sia in possesso e mantenga i requisiti di merito previsti per l'intera durata dei due corsi; non è dovuto, quindi, nel caso in cui il beneficiario perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studi secondario al quale esso è correlato.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 1.2.2 del bando, il corso primario è sempre quello più datato, cioè che è cominciato per primo.

Pertanto, nel caso di iscrizione a corsi dello stesso tipo – Tipo A (triennale/ciclo unico), Tipo B (magistrale), Tipo C (post laurea), nel caso di doppia iscrizione ad un primo anno di corso e ad un anno di corso successivo, il corso primario coincide con quest'ultimo. In caso di iscrizione a due corsi, entrambi per anni successivi al primo, il corso primario coincide con quello più datato:

Corso primario	Corso secondario	Esito
Primo anno	Primo anno	Ammesso
Anno successivo più datato	Anno successivo meno datato	Ammesso
Anno successivo	Primo anno	Ammesso
Anno successivo meno datato	Anno successivo più datato in altra Regione	Non ammesso
Primo anno	Anno successivo in altra Regione	Non ammesso
Anno successivo meno datato	Anno successivo più datato in Campania	Ammesso, ma eletto d'ufficio il corso più datato come principale
Primo anno	Anno successivo in Campania	Ammesso, ma eletto d'ufficio il corso anno successivo come principale

Nessun incremento è riconosciuto nei casi di doppia iscrizione a corsi di tipo diverso – Tipo A (triennale/ciclo unico), Tipo B (magistrale), Tipo C (post laurea).

Lo studente perde l'idoneità alla borsa di studio, eventualmente maggiorata in caso di doppia iscrizione, al conseguimento in ordine temporale del primo titolo.

I candidati hanno l'obbligo di dichiarare in quali delle suddette situazioni di doppia iscrizione si trovano, al fine di consentire le verifiche.

Il corso primario deve essere mantenuto per tutta la carriera, non è consentito invertirlo con il corso secondario a seconda della convenienza, da un anno all'altro. Esclusivamente nel caso di doppia iscrizione per la prima volta, i candidati possono invertire il corso primario con il secondario, qualora abbiano conseguito almeno 20 CFU in quest'ultimo e non nel primo. La scelta così compiuta diventa irrevocabile per il resto della carriera.

1.2.8 Studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio e a percorsi FIT presso le Università

Per gli studenti iscritti ai corsi di studio di "tipo A" o di "tipo B" cui all'art. 1.2.1 e che ai sensi del DM 10 agosto 2017 Prot. 616 accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi FIT, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre.

Gli studenti che per effetto del prolungamento risultano iscritti all'ulteriore semestre di corsi di studio di "tipo A" o di "tipo B" cui all'art. 1.2.1, nel caso di assegnazione della borsa di studio:

1. beneficiano del 50% della borsa assegnata (cfr. art. 6.2 lett. f ed art. 8.9) e non hanno diritto all'importo pieno di borsa di studio (100%);
2. beneficiano dell'integrazione di cui all'art. 6.2 lett. e (premio di laurea), in caso di disponibilità economiche, se il conseguimento del titolo finale avviene **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici** aumentata di un solo semestre.

La verifica avverrà da parte dell'ADiSURC in maniera diretta con gli atenei di riferimento.



1.3 Compatibilità con altri benefici

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale. Non è compatibile, invece, con il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici, che siano espressamente dichiarati dai bandi di concorso di riferimento incompatibili con la borsa di studio.

La borsa è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi, così come previsto dall'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Come meglio dettagliato al successivo art. 4.3, si precisa che, seppur esenti, i benefici assegnati con la partecipazione ai concorsi negli aa.aa. precedenti al 2024/2025, e fruiti nel corso dell'anno 2022, devono essere indicati nella DSU ai fini ISEE, secondo il criterio per cassa (anno di effettiva fruizione).

1.4 Obblighi di pubblicizzazione ex L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 – Area Riservata – Domicilio digitale

Il presente bando di concorso, le graduatorie dallo stesso previste, nonché i provvedimenti con i quali saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sul sito web istituzionale www.adisurcampania.it, ai sensi della L. 241/1990, della L. n. 190/2012 e del successivo D.Lgs. n. 33/2013, in coerenza con il D.Lgs. n. 82/2005 e quanto prescritto dalle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – approvate con provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

Tutti gli avvisi sul sito web di cui sopra fanno prova della piena conoscenza di detta documentazione ai sensi degli artt. 3bis, 21bis, comma 1, della L. n. 241/1990, e artt. 29 e 41, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

I candidati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 inviando da un indirizzo P.E.C. a loro intestato istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ADiSURC adisurc@pec.it e riceveranno all'indirizzo mittente comunicazioni aventi efficacia legale ex artt. 3bis, 8, 21bis, comma 1, L. n. 241/1990.

A tal fine, alla luce della numerosità dei partecipanti al presente concorso, in fase di accreditamento o di presentazione dell'istanza online, è obbligatorio dichiarare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ai sensi degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

I candidati possono ricevere comunicazioni personali dall'Azienda:

- nella propria area riservata;
- a mezzo PEC o e-mail agli indirizzi di posta indicati in fase di accreditamento;
- nella App IO;
- attraverso la piattaforma per le notifiche digitali SEND.

Ogni candidato dispone di una propria area riservata ai sensi degli artt. 4 e 41 del D.Lgs. n. 82/2005, accessibile con l'uso delle proprie credenziali di autenticazione, come da art. 5.1, in cui è possibile:

- presentare la domanda online per l'accesso al concorso;
- comunicare il codice IBAN, come da articolo 10;
- visualizzare graduatorie e pagamenti;
- visualizzare eventuali messaggi dell'Azienda;

- aprire un ticket per chiedere assistenza o chiarimenti all'Azienda.

Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i requisiti di partecipazione al concorso sono differenziati per i candidati iscritti al primo anno e per quelli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di studio di cui all'art. 1.2 e si suddividono in:

- a. Requisiti di merito, di cui al successivo articolo 3;
- b. Requisiti relativi alle condizioni economiche, di cui al successivo articolo 4.

Tutti i candidati che intendano partecipare al concorso devono pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ovvero devono trovarsi in una delle condizioni di esenzione stabilite dagli atenei.

Il possesso dei requisiti di reddito deve essere autocertificato e in alcuni casi documentato dai candidati, al fine di consentire all'ADiSURC l'interrogazione diretta degli archivi INPS, secondo quanto previsto dai successivi articoli, mentre i requisiti di merito sono verificati d'ufficio dall'ADiSURC mediante accesso alle banche dati degli atenei.

I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da tutti i candidati al momento della partecipazione al concorso, mentre i requisiti di merito devono essere posseduti al momento della partecipazione al concorso solo dai candidati iscritti ad **anni successivi al primo** dei corsi di "tipo A" e di "tipo B".

Per gli iscritti per la prima volta al **primo anno** dei corsi di laurea triennale, laurea a ciclo unico e laurea magistrale, infatti, non viene richiesto, **al momento della presentazione della domanda**, alcun requisito di merito, in quanto la loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria provvisoria di cui all'art. 8.2 e della graduatoria definitiva di cui all'art. 8.4 sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di natura economica di cui al successivo art. 4. Per **preservare il diritto a ricevere la borsa di studio**, però, i suddetti candidati dovranno aver conseguito successivamente i requisiti di merito, secondo quanto dettagliato ai successivi art. 3.1 e 13.

Infine, per gli iscritti per la prima volta a tutti gli anni (**primo anno e anni successivi al primo**) di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area sanitaria ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998), l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie provvisoria, definitiva e assestata di cui agli artt. 8.2, 8.4 e 8.5 sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di natura economica di cui al successivo art. 4, fatti salvi i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università.

Particolari criteri di merito sono previsti, infine, per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

A pena di esclusione dal concorso, tutti i requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data della scadenza del concorso.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI MERITO

3.1 Candidati iscritti al primo anno dei corsi di "tipo A" e di "tipo B"

Ai candidati iscritti **per la prima volta** al primo anno di un corso di "tipo A" o di un corso di "tipo B" di cui all'art. 1.2.1, non viene richiesto, **al momento della presentazione della**

domanda, alcun requisito di merito.

La loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria, infatti, sono determinati esclusivamente in base a requisiti di natura economica; tuttavia, per mantenere lo status di assegnatario alla borsa di studio conseguita in base alla condizione economica, i suddetti candidati devono conseguire almeno **20 CFU entro il termine del 30/11/2025**.

I candidati idonei assegnatari iscritti al primo anno che non conseguono almeno 20 CFU entro il termine del 30/11/2025 perdono lo status di assegnatario ma conservano la sola idoneità. Di conseguenza, essi sono tenuti a restituire l'eventuale acconto di borsa di studio nel frattempo ricevuto e l'importo in denaro corrispondente a tutti i benefici ad essa connessi (art. 10).

I candidati che, invece, conseguono almeno **20 CFU entro il termine del 30/11/2025**:

- a) hanno diritto a ricevere il 100% della borsa di studio assegnata in graduatoria e a usufruire dei benefici ad essa connessi se conseguono almeno 20 CFU entro il termine del **10/08/2025**;
- b) **hanno diritto a ricevere solo il 50% della borsa di studio assegnata in graduatoria** e a usufruire dei benefici ad essa connessi se conseguono almeno 20 CFU oltre il 10/08/2025, ma comunque entro il termine del 30/11/2025.

La verifica finale del conseguimento dei 20 CFU è effettuata successivamente al 30 novembre 2025.

Nel numero di crediti conseguiti al 10/08/2025 e al 30/11/2025 non saranno tenuti in considerazione i crediti relativi ad esami sostenuti durante la partecipazione a corsi propedeutici/perfezionamento, eventualmente convalidati nel corso di studi frequentato nell'a.a. 2024/2025.

3.2 Candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B"

Per i candidati iscritti agli anni successivi al primo:

- a. di un corso di "tipo A" di cui all'art. 1.2.1;
- b. di un corso di "tipo B" di cui all'art. 1.2.1;

a condizione che essi risultino iscritti "in corso" o ad un "ulteriore semestre", i requisiti di merito richiesti, a decorrere dall'**anno di prima immatricolazione** calcolato come descritto al precedente art. 1.2.1, consistono nell'aver conseguito **entro il 10/08/2024 un numero di crediti formativi** nella misura di seguito precisata:

– **se iscritti ai corsi di laurea triennale di "tipo A"**:

- a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c. n. 135 crediti se iscritti all'"ulteriore semestre".

– **se iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico di "tipo A"**:

- a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c. n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
- d. n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
- e. n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
- f. n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'"ulteriore semestre".

– **se iscritti ai corsi di laurea magistrale di "tipo B"**:

- a. n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti all'"ulteriore semestre".

Il numero dei crediti sopraindicato è quello richiesto quale requisito minimo per la partecipazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.6 in termini di bonus.

Sono considerati ai fini del concorso tutti i CFU che l'Ateneo o Istituto AFAM ritiene validi nel

corso di studi per cui si concorre.

I crediti maturati all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di mobilità internazionale, sono validi ai fini del calcolo del merito solo se conseguiti entro il **10/08/2024**, seppur registrati in data successiva, purché in tempo utile per l'elaborazione delle graduatorie.

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda la presenza di corsi a carattere annuale, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridotti in misura pari a 2 crediti per ogni corso di tale tipologia attivato nell'anno accademico di riferimento, fino ad un massimo di 4 crediti.

3.3 Candidati iscritti ai corsi di "tipo C"

Ai candidati iscritti ad un corso di "tipo C" di cui all'art. 1.2.1 non viene richiesto alcun requisito di merito: la loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria, infatti, sono determinati esclusivamente in base a requisiti di natura economica.

3.4 Requisiti di merito diversificati per studenti in condizione di disabilità

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, fruiscono di un trattamento più vantaggioso per ciò che concerne il requisito di merito. Infatti:

- a. se iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea sono esonerati da quanto previsto al precedente art. 3.1 relativamente al conseguimento di n. 20 crediti entro il 10/08/2025 o entro il 30/11/2025;
- b. se iscritti ad anni successivi al primo, devono maturare entro il 10/08/2024 un numero di crediti formativi ridotto del 40% rispetto al numero prescritto dall'art. 3.2.

3.5 Candidati che hanno effettuato variazioni di carriera con riconoscimento crediti

I candidati iscritti ad un anno successivo al primo, che hanno una carriera universitaria, nello stesso tipo di corso (Tipo A-B-C), precedente a quella alla quale risultano iscritti per l'a.a. 2024/2025, sono di norma inseriti in graduatoria con azzeramento della carriera, cioè senza conteggiare eventuali crediti convalidati. Per questi candidati, in deroga a quanto stabilito all'art. 1.2.1, l'anno di prima immatricolazione coincide con l'anno di iscrizione al corso frequentato per l'a.a. 2024/2025.

Fanno eccezione coloro per i quali l'Ateneo, a seguito della variazione di carriera, stabilisce iscrizione ad un anno di corso superiore (ripetenti).

[Esempio: studente con carriera pregressa iniziata nel 2021/2022, variazione di carriera e nuova iscrizione dal 2022/2023 all'attuale corso di laurea triennale:

1. se l'Ateneo lo iscrive regolarmente al terzo anno in corso, è collocato in graduatoria con anno di prima immatricolazione 2022, senza conteggiare i CFU convalidati da carriera pregressa;
2. se l'Ateneo lo iscrive al quarto anno (terzo anno fuori corso), è collocato in graduatoria con anno di prima immatricolazione 2021 e non 2022, conteggiando i CFU convalidati da carriera pregressa].

Entro le graduatorie assestate di cui all'art. 8.5 i candidati possono chiedere che la carriera non sia azzerata. In questo caso, saranno conteggiati eventuali CFU convalidati, ma l'anno di prima immatricolazione corrisponderà all'anno di prima iscrizione in assoluto al tipo di corso frequentato nell'a.a. 2024/2025, conformemente alle definizioni di cui all'art. 1.2.1.

I candidati per i quali tutti gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi non risultano registrati in tempo utile per la compilazione delle graduatorie sono sospesi in attesa di verifica da parte dell'Azienda. Gli stessi saranno esclusi nel caso in cui:

- a) la loro posizione universitaria non risulta registrata presso l'ateneo/istituto AFAM in tempo utile per la compilazione delle ultime graduatorie assestate;
- b) la loro posizione universitaria risulta registrata presso l'ateneo/istituto AFAM in tempo utile per la compilazione delle ultime graduatorie assestate, ma essi non sono in possesso dei requisiti prescritti dal bando.

I candidati che, in anni accademici precedenti l'a.a. 2024/2025, hanno effettuato una delle variazioni di carriera di cui al presente articolo e risultano nuovamente iscritti ad un primo anno di corso per l'a.a. 2024/2025 sono esclusi ai sensi dell'art. 1.2.2 del presente bando.

I candidati iscritti **per abbreviazione di corso**, dopo il conseguimento della laurea triennale, **dal primo al terzo anno di corso** di un corso di laurea a ciclo unico per l'a.a. 2024/2025, sono esclusi dal concorso per possesso di un titolo di pari livello. Tali candidati potranno concorrere se iscritti al quarto e quinto anno del nuovo corso di laurea a ciclo unico.

3.6 Bonus per il conseguimento del requisito minimo di merito

I candidati iscritti ad anni successivi al primo di un corso di "tipo A" o di "tipo B", che alla data del **10/08/2024** non possiedono i requisiti minimi di merito in termini di crediti conseguiti di cui all'art. 3.2, hanno la possibilità di beneficiare di un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- **n. 5 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per il secondo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 2 crediti per il conseguimento dei benefici per il secondo anno, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 3 crediti);
- **n. 12 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per il terzo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 5 crediti per il conseguimento dei benefici per il terzo anno, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 7 crediti);
- **n. 15 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per gli anni successivi al terzo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 10 crediti per il conseguimento dei benefici per anni successivi al terzo, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 5 crediti).

Il numero di crediti bonus eventualmente necessari al conseguimento del requisito minimo di merito viene assegnato d'ufficio dall'Azienda.

I candidati iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea magistrale di "tipo B" possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso della laurea triennale.

Il numero di bonus è lo stesso per tutta la carriera universitaria, anche se questa è relativa a più atenei. Pertanto, il candidato che proviene da un ateneo **diverso da quello a cui è iscritto per il 2024/2025** e che ha già fruito di "bonus" presso istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall'ADiSURC è tenuto a comunicarlo nel modulo online.

I crediti bonus residui, se disponibili e se necessario, potranno essere utilizzati per il presente concorso.

I candidati che risultano idonei per effetto dell'attribuzione di crediti a titolo di "bonus" sono

collocati nelle graduatorie in posizione successiva a quella dei candidati che non ne hanno fruito (art. 8.8).

I bonus non sono assegnabili ai candidati iscritti al primo anno di un corso di "tipo A" o di "tipo B".

ARTICOLO 4 – REQUISITI RELATIVI ALLA CONDIZIONE ECONOMICA

4.1 Limiti di partecipazione

Ai sensi del D.P.C.M. 09 aprile 2001, art. 5, comma 9 e di quanto previsto dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2024/2025" della Regione Campania tutti i candidati devono possedere i seguenti requisiti di reddito ai fini della partecipazione al concorso:

- a) l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non deve superare il limite di **€ 25.500,00** (venticinquemilacinquecento/00);
- b) l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare (ISPE) non deve superare il limite di **€ 54.000,00** (cinquantaquattromila/00).

Il limite ISEE di € 25.500,00 è da considerarsi al netto dell'eventuale ammontare dell'importo relativo a **borse di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati negli anni accademici precedenti il 2024/2025, percepiti nell'anno solare 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022 – principio di cassa)**, come meglio specificato al successivo art. 4.3.

4.2 ISEE Università

Le condizioni economiche dei candidati sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e devono essere autocertificate, **a pena di esclusione dal concorso**, attraverso l'**ISEE UNIVERSITÀ**, rilasciato a seguito della compilazione del **Modulo MB2 – Quadro C "Prestazioni Universitarie"** – della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), previa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica, eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

A pena di esclusione dal concorso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve essere sottoscritta nell'anno **2024** e la relativa attestazione ISEE deve essere disponibile in automatico negli archivi INPS non oltre il giorno successivo a quello di scadenza della presentazione della domanda.

N.B. Si consiglia di accertarsi che il proprio CAF provveda ad inoltrare all'INPS la DSU sottoscritta.

4.3 Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito nel 2022 di redditi o rendite esenti IRPEF (trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, ecc.) e già beneficiari di prestazioni universitarie negli anni accademici precedenti al 2024/2025

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera f), del D.P.C.M. 159/2013, ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF e redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. redditi prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi) o a ritenuta a titolo d'imposta (es. prestazione occasionale), devono essere dichiarati anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di

debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità (articolo 2-sexies legge 26 maggio 2016, n. 89), laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, **nel caso il candidato sia già beneficiario di borse di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati negli anni accademici precedenti il 2024/2025, percepiti nell'anno solare 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022 – principio di cassa), deve indicare tali importi nel quadro FC4 della DSU tra i Redditi esenti da imposta e dichiararli nel modulo on line.**

Si procederà d'ufficio alla verifica della corrispondenza tra l'importo indicato nel quadro FC4 della DSU e quello dichiarato nel modulo online. In caso di incongruenza **il candidato non beneficerà dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, consistente nella sottrazione del reddito esente, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, dal valore ISEE risultante dall'attestazione.**

4.4 Attestazione ISEE riportante omissioni o difformità

Nel caso in cui l'INPS, per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU, **accerti omissioni e/o difformità** nei dati auto dichiarati in DSU, ne viene data evidenza nell'attestazione ISEE rilasciata al candidato.

In tal caso egli può:

- a. sottoscrivere una nuova DSU per sanare le omissioni;
- b. richiedere comunque la prestazione mediante l'attestazione ISEE contenente omissioni.

Tali candidati saranno inseriti in graduatoria con i valori di reddito dell'ultima attestazione ISEE Università reperita negli archivi INPS, con eventuale evidenza della presenza di omissioni e difformità. **Se i valori di reddito saranno quelli dall'attestazione ISEE con omissioni, i candidati saranno comunque considerati idonei, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del bando, ma in assenza di regolarizzazione in tempo utile per l'approvazione della graduatoria assestata saranno altresì sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale, con comunicazione alla Guardia di Finanza.**

I candidati inseriti nelle graduatorie provvisorie con i valori di reddito dell'attestazione ISEE con omissioni possono chiedere la rettifica ai sensi dell'art. 8.3.

Essi rimangono sospesi, con conseguente sospensione del pagamento, fino alla regolarizzazione della propria posizione, comunque non oltre l'approvazione delle graduatorie assestate, essendo loro concesso sottoscrivere una nuova DSU presso il CAF per sanare le omissioni.

Laddove le omissioni non siano state sanate e comunicate all'ADiSURC in tempo utile per l'approvazione delle graduatorie definitive, e fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del bando a seguito della produzione del nuovo ISEE, il pagamento dell'eventuale borsa assegnata avverrà entro il 30/06/2025:

- in unica soluzione per gli iscritti ad anni successivi al primo;
- per il 50% per gli iscritti al primo anno,

ed il nominativo sarà inviato alla Guardia di Finanza per l'accertamento economico-patrimoniale.

Fanno eccezione i candidati la cui borsa di studio sarà eventualmente finanziata con le risorse del POR FSE, per i quali la sospensione del pagamento permarrà fino alla rimozione delle omissioni/difformità.

4.5 Particolari condizioni dei candidati

4.5.1 Studente indipendente

Ai fini del calcolo dell'ISEE UNIVERSITÀ l'individuazione del nucleo familiare dello studente segue regole particolari rispetto alla residenza anagrafica, definite dall'art. 8 del D.P.C.M. 159/2013.

Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, **ai soli fini dell'ISEE Università lo studente fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori – anche se non convivente anagraficamente con essi – a meno che non dimostri la sua effettiva autonomia.**

È definito "indipendente" lo studente in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti:

1. aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
2. occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine;
3. aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2022 e 2023) e non inferiori a € 9.000,00 annui (novemila/00).

Tutti i candidati che intendono concorrere come studenti indipendenti devono autocertificare tale condizione nel modulo-domanda online.

Essi hanno diritto alla borsa di studio corrispondente agli studenti fuori sede, ma saranno automaticamente sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale.

4.5.2 Candidato con status di rifugiato politico o apolide

Il candidato che dichiara di essere apolide o rifugiato politico è considerato alla stregua di uno studente con nucleo familiare residente in Italia. Pertanto, le sue condizioni economiche sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e devono essere autocertificate attraverso l'ISEE UNIVERSITÀ di cui all'articolo 4 del bando.

La condizione di studente apolide o rifugiato politico deve essere autocertificata oppure documentata, **entro e non oltre i termini di scadenza per la partecipazione al concorso**, con:

- a. **permesso di soggiorno per asilo politico**, rilasciato dalla Questura a coloro che sono in possesso della certificazione attestante lo status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951, rilasciata da una delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale istituite presso il Ministero dell'Interno;
- b. **certificazione di apolidia** (art. 17 DPR 572/1993), rilasciata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, su richiesta dell'interessato.

4.5.3 Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese non UE, con nucleo familiare residente all'estero

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica del candidato straniero **con nucleo familiare residente all'estero** o del candidato italiano residente all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della **situazione economica equivalente all'estero**, calcolato come la somma dei redditi percepiti in all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti e all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Pertanto, il candidato **con nucleo familiare residente all'estero, entro e non oltre il**

31/03/2025, a pena di esclusione, deve trasmettere all'ADiSURC copia dell'**ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP)**, compilata presso un CAF, con una delle modalità di cui all'articolo 5.

Ad eventuale successiva richiesta dell'ADiSURC tale candidato dovrà poi produrre i documenti rilasciati dalle competenti autorità del Paese ove sono prodotti i redditi ed è posseduto il patrimonio, tradotti in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane e attestanti:

- il nucleo familiare d'origine, specificando: nome, cognome e data di nascita di ciascun componente, nonché l'eventuale assenza di uno o entrambi i genitori, al fine di individuare il corretto parametro della scala di equivalenza;
- l'attività lavorativa ed i relativi i redditi lordi percepiti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare nell'anno 2022 (l'eventuale mancata produzione di redditi deve essere specificata nella documentazione);
- gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre 2022 con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data (l'assenza di patrimonio immobiliare dovrà essere espressamente specificato nella documentazione);
- eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

Il pagamento dell'eventuale borsa di studio è sospeso fino alla consegna dell'ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP).

4.5.4 Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo

Il candidato provenienti da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo di cui al Decreto MUR n. 440 del 13/02/2024, **con nucleo familiare ivi residente**, deve trasmettere all'ADiSURC, con una delle modalità di cui all'articolo 5, **pena la decadenza da tale status, entro e non oltre i termini di scadenza per la partecipazione al concorso:**

- una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- in alternativa, per i candidati che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, la certificazione di cui al precedente comma può essere rilasciata da enti abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica (Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, Governi locali, Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana) di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri. In tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa e di quote di servizi eventualmente fruiti per conto dello studente in caso di revoca.

In assenza delle dette certificazioni, al candidato si applica il trattamento riservato al candidato con nucleo familiare all'estero di cui al paragrafo precedente; pertanto, **entro e non oltre il 31/03/2025**, egli deve compilare il modulo-domanda online e trasmettere copia dell'ISEE PARIFICATO.

Al candidato proveniente da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo, ma **con nucleo familiare residente in Italia**, si applica il trattamento riservato agli studenti italiani e, dunque, essi concorrono con l'attestazione ISEE UNIVERSITÀ, come da art. 4.2.

L'elenco dei Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo è definito per il presente concorso dal Decreto MIUR n. 440 del 13/02/2024 ed è allegato al bando di concorso.

4.5.5 Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese non UE, nonché proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo, con nucleo familiare residente in Italia

È equiparato a tutti gli effetti agli studenti italiani:

- a) il candidato **studente straniero che risiede con la famiglia in Italia**, con o senza redditi e/o patrimonio all'estero;
- b) il candidato **studente straniero residente in Italia**, con nucleo familiare residente all'estero, ma **indipendente**.

Egli, pertanto, partecipa al concorso con l'attestazione ISEE UNIVERSITÀ, come da art. 4.2.

NB: è definito "indipendente" lo studente in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti:

1. aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
2. occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine;
3. aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2022 e 2023) e non inferiori a € 9.000,00 annui.

4.5.6 Candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca è possibile scegliere un nucleo ristretto formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Tale ISEE a nucleo ristretto può essere utilizzato per il presente concorso in luogo dell'ISEE UNIVERSITÀ.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

5.1 Regole generali – Termini

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via web, ai sensi dell'art. 3bis, della L. n. 241/1990 e dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005: i candidati devono compilare un modulo-domanda online, reperibile ai sensi degli art. 54, comma 2ter, del D.Lgs. n. 82/2005, sul sito web www.adisurcampania.it, seguendo le indicazioni riportate a seconda dell'ateneo di appartenenza.

Al modulo-domanda online si accede, a seguito di accreditamento, mediante SPID o CIE o, nei casi residuali, mediante credenziali di accesso, strettamente personali e non cedibili, ai sensi dell'art. 3bis, della Legge n. 241/90, dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dagli artt. 64, comma 2 e 65, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005.

I dati inseriti nella domanda, prima della conferma, sono sempre modificabili. L'acquisizione delle domande avverrà solo alla scadenza del termine di presentazione; pertanto, fino a tale data lo studente potrà modificare la domanda compilata accedendo alla propria area personale.

Le domande presentate con mezzi o modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo saranno escluse dal Concorso.

A pena di esclusione dal concorso il modulo-domanda online deve essere confermato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 settembre 2024.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi ragione, dovessero pervenire oltre i termini perentori sopra precisati. Parimenti, non saranno accettate le domande compilate in modo incompleto o errato e/o che non rispettino le modalità di presentazione precedentemente

indicate.

Sono esclusi dal concorso i candidati che commettono errori di compilazione tali da impedire il reperimento, negli archivi dell'INPS e dell'Università/AFAM, dei loro dati, indispensabili ai fini di un'utile partecipazione al concorso.

La compilazione e la conferma della domanda di partecipazione sono possibili utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad internet, in qualsiasi giorno ed ora, sino al termine di scadenza indicato dal presente bando. Tuttavia, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per le domande che non perverranno nei termini, per motivi tecnici non imputabili al sistema informativo dell'Azienda. **Per evitare di incorrere in possibili intralci dovuti a sovraccarico delle linee, si consiglia di non attendere i giorni della scadenza per l'invio dei moduli-domanda online.**

5.2 Presentazione documentazione

Il modulo-domanda contiene tutte le informazioni utili a registrare l'anagrafica dei candidati (generalità, dati per pagamenti, ecc.) e i requisiti di merito e di reddito posseduti.

Ai sensi degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in fase di presentazione dell'istanza online, è obbligatorio dichiarare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il modulo è compilato sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicando esclusivamente tutti i dati utili ai fini del reperimento delle stesse. Qualora la documentazione non sia reperibile presso gli enti indicati dal candidato nel modulo-domanda online di borsa di studio, a causa di compilazione incompleta, inesatta o omessa si provvederà all'esclusione dal concorso dell'interessato.

Alcune informazioni, tuttavia, devono essere anche documentate attestandone la conformità (artt. 19 e 19bis del D.P.R. n. 445/2000) con il Modulo 1 di autocertificazione allegato al presente bando e scaricabile anche online, accompagnato da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità.

Sono da documentare con invio di documentazione all'Azienda le seguenti situazioni disciplinate dal presente bando:

1. Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo;
2. Candidato in condizione di disabilità;
3. ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP) Candidati con nucleo familiare residente all'estero.

Considerato che, a pena di esclusione dal concorso, tutti i requisiti attestanti gli status particolari devono essere posseduti alla data della scadenza del bando, qualora la documentazione prevista dal presente articolo rechi una data di scadenza e questa sia antecedente la data di scadenza del bando, sarà cura del candidato attivarsi in tempo presso gli Enti preposti al rilascio della documentazione suddetta, ai fini della presentazione entro i termini previsti dal bando. Pertanto, le certificazioni riportanti una data di validità antecedente alla scadenza del bando non saranno valutate.

La documentazione, accompagnata dal Modulo 1 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, deve essere inviata all'Azienda attraverso una delle seguenti modalità:

1. tramite P.E.C. all'indirizzo: adisurc@pec.it;
2. accedendo all'area riservata e allegando nell'apposita sezione i documenti di cui ai punti precedenti debitamente firmati e scannerizzati.



5.3 Regole specifiche per candidati in condizione di disabilità, candidati provenienti da atenei diversi a seguito di rinuncia agli studi o decadenza, candidati già in possesso di altro titolo di laurea e utilizzo bonus

5.3.1 Candidati in condizione di disabilità

Laddove sia richiesto nel modulo online, i candidati con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, devono espressamente dichiararlo e produrre nello stesso termine la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status, come indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 5.2. In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente sono valutati secondo quanto esposto all'art. 3.1 e 3.2 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione all'art. 6.2 lett. b) non viene corrisposto.

La documentazione prodotta deve essere accompagnata dal Modulo 1 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

5.3.2 Candidati provenienti da atenei diversi da quello per cui si concorre nell'a.a. 2024/2025 a seguito di rinuncia agli studi o decadenza

Il candidato che in passato abbia effettuato rinuncia o sia decaduto da corsi attivati presso un Ateneo/Istituto AFAM **diverso da quello per il quale concorre nell'a.a. 2024/2025** e dello stesso tipo (art. 1.2), deve espressamente dichiararlo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Vi sono esonerati i candidati che hanno effettuato rinuncia o sono decaduti dagli studi nell'ambito dello stesso Ateneo/Istituto AFAM.

L'ADiSURC procede ad accertare la situazione con l'ateneo di provenienza e applica la disciplina di cui all'articolo 3.5.

5.3.3 Candidati già in possesso di altro titolo di laurea

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 i benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei tipi (tipo A, tipo B, tipo C) di corsi di studio di cui al precedente art. 1. Non sono, pertanto, ammessi al concorso i candidati che siano già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2024/2025.

Il candidato che abbia conseguito il titolo di laurea presso un Ateneo **diverso da quello per il quale concorre nell'a.a. 2024/2025** è tenuto a segnalarlo espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda richiede d'ufficio all'Ateneo in questione i dati relativi al titolo conseguito.

5.3.4 Candidati che hanno beneficiato di bonus

Il candidato che provenga da un ateneo **diverso da quello per il quale concorre nell'a.a. 2024/2025** e che abbia già fruito di "bonus" presso l'istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall'Azienda, è tenuto ad autocertificarlo nel modulo-domanda online ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda richiede d'ufficio all'Organismo per il Diritto allo Studio in questione i dati relativi ai bonus di cui si è usufruito.



5.4 Trasferimento della domanda per candidati provenienti da altri Atenei/Istituti AFAM

Gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi di uno degli atenei/istituti AFAM della Regione Campania in seguito a **trasferimento da altro Ateneo** per l'a.a. 2024/2025 possono partecipare al concorso purché, **pena l'esclusione dal concorso**:

- abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio presso l'Organismo per il Diritto allo Studio Universitario (ODSU) di provenienza entro e non oltre **la data di scadenza applicabile per il presente concorso**;
- facciano richiesta all'ODSU di provenienza affinché la domanda di partecipazione ivi presentata sia trasmessa all'Azienda entro e non oltre **le ore 12:00 del 31/12/2024**;
- provvedano al pagamento della tassa regionale entro il **31/12/2024**, se provenienti da Ateneo di altra Regione.

Ai candidati in trasferimento si applicano tutte le norme del presente bando.

I candidati la cui istanza di trasferimento perviene dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all'art. 8.2 sono inseriti solo nelle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4, per cui non hanno la possibilità di richiedere la rettifica di cui all'art. 8.3 ed eventuali ricorsi devono essere inoltrati al T.A.R. Campania sede di Napoli, entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione.

5.5 Informazioni e Assistenza

Chiarimenti circa la propria posizione di **carriera e merito universitario** (avvenuta iscrizione, regolare pagamento delle tasse di iscrizione e della tassa regionale, avvenuta registrazione degli esami superati e dei crediti conseguiti, ecc.) devono essere chiesti esclusivamente agli uffici del proprio ateneo/istituto AFAM di riferimento.

Chiarimenti circa la propria **posizione reddituale** devono essere chiesti esclusivamente agli uffici competenti (uffici finanziari, commercialisti di fiducia, uffici preposti al rilascio dell'attestazione ISEE, ecc.).

Il personale ADISURC è competente esclusivamente a dare informazioni relative alle regole della presente procedura concorsuale.

Il servizio informazioni e assistenza è garantito mediante FAQ pubblicate sul sito web www.adisurcampania.it. Per informazioni non contenute in nessuna delle FAQ pubblicate è possibile richiedere assistenza secondo quanto di seguito disciplinato:

Numero verde	081-18187377
Servizio Ticket	All'interno della propria area riservata

Il servizio è sospeso nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonché nel periodo dal 12 al 16 agosto 2024.

Non è garantita risposta entro il termine di scadenza del concorso alle richieste di assistenza pervenute oltre le ore 12:00 del giorno 16 settembre 2024.

ARTICOLO 6 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

6.1 Importo della borsa di studio in relazione al reddito

L'ammontare **base** della borsa è fissato in:

- € 2.827,64, oltre un pasto giornaliero gratuito, per studente "in sede";

- € 4.100,05 per studente "pendolare";
- € 7.015,97 per studente "fuori sede".

Gli importi sopra riportati sono integralmente corrisposti agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.1, fissato in **€ 25.500,00**. Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene gradualmente ridotto. Per valore inferiore o uguale alla metà della soglia limite gli importi base della borsa sono incrementati del 15%.

La tabella seguente riporta il dettaglio degli importi.

ISEE		IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
		STUDENTE "FUORI SEDE"	STUDENTE "PENDOLARE"	STUDENTE "IN SEDE"
Minore o uguale a:		Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
1/2 della soglia	€ 12.750,00	€ 8.068,37	€ 4.715,06	€ 3.251,79
BASE: 2/3 della soglia	€ 17.000,00	€ 7.015,97	€ 4.100,05	€ 2.827,64
7/9 della soglia	€ 19.833,33	€ 6.173,98	€ 3.515,03	€ 2.361,76
8/9 della soglia	€ 22.666,67	€ 5.331,99	€ 2.930,02	€ 1.895,88
Reddito soglia	€ 25.500,00	€ 4.490,00	€ 2.345,00	€ 1.430,00

6.2 Incrementi e riduzioni

Per gli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), l'importo della borsa di studio di cui al precedente punto 6.1 è:

- a. **incrementato del 15%** nel caso in cui il valore l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale alla metà della soglia limite, fissata in € 25.500,00;
- b. **incrementato del 40%** nel caso in cui lo studente abbia riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al 66%;
- c. **incrementato del 20%** nel caso in cui lo studente sia di genere femminile e frequenti uno dei corsi S.T.E.M. riportati in allegato al presente bando;
- d. **incrementato del 20%** nel caso in cui lo studente si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM diversi (art. 1.2.7). Tale incremento sarà riconosciuto solo in caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori rispetto alle borse di studio di base;
- e. **incrementato del 50%** nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea magistrale **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici** (cd. "premio laurea"), eventualmente incrementata di un semestre per i casi di cui al precedente paragrafo 1.2.8. Tale incremento sarà riconosciuto solo in caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori rispetto alle borse di studio;
- f. **ridotto del 50%** nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'"*ulteriore semestre*" di cui all'art. 1.2.2;
- g. **ridotto del 50%** nel caso in cui l'assegnatario iscritto ad un primo anno non consegua n. 20 crediti entro il 10/08/2025 ma entro il 30/11/2025, come da art. 3.1 e 13.
- h. **ridotto d'ufficio** delle eventuali somme corrispondenti al valore dei servizi usufruiti dai candidati, a norma degli artt. 10.3 e 10.4 (servizio alloggio e servizio ristorazione).
- i. **ridotto d'ufficio** delle somme eventualmente dovute all'Azienda dal candidato a qualsiasi titolo (revoche, danni, ecc.).

Gli incrementi e le riduzioni sono effettuati in automatico dall'Azienda, procedendo alle eventuali verifiche con gli atenei/istituti AFAM.

Gli incrementi di cui alle lettere da a. a d. non sono cumulabili tra loro; in caso di conflitto, l'incremento applicato è quello più elevato.

Nel caso di riconoscimento del premio di laurea di cui alla lettera e., l'importo risultante per gli studenti con valore ISEE inferiore o uguale ad € 12.750,00 è calcolato sull'importo base del valore della borsa spettante (€ 7.015,97; € 4.100,05; € 2.827,64).

ARTICOLO 7 – STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”

7.1 Criteri generali

A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è considerato “in sede”, “pendolare” o “fuori sede”.

Per “sede del corso” si intende il Comune in cui il corso è svolto nella sua interezza e non limitatamente ad alcune lezioni.

È definito “**in sede**” il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti, secondo quanto disciplinato nel paragrafo successivo.

I candidati iscritti ad un corso telematico eventualmente attivato da uno degli atenei di cui all'articolo 1.2.1 sono collocati tra gli studenti “in sede”, qualunque sia il loro luogo di residenza.

Il candidato è considerato “**pendolare**” se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

Vengono considerati “**pendolari**”, ma senza attribuzione del relativo status, i candidati per i quali, in sede di graduatorie provvisorie, non sia ancora definita la sede del corso. Una volta definita tale sede, agli stessi verrà conferito lo status appropriato (“in sede” o “pendolare”) sulla base della distanza tra la sede del corso così definita e la loro residenza. Sarà conferito, invece, lo status di “**fuori sede**” a coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito descritti.

Il candidato è considerato “**fuori sede**” al verificarsi **congiuntamente** delle tre seguenti condizioni:

1. frequenza di un corso di studi tenuto ad almeno 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli (Ischia, Capri, Procida);
2. alloggio a titolo oneroso nel Comune sede del corso o in località con esso confinante, da dimostrare mediante:
 - a) l'assegnazione di un posto alloggio in una delle residenze universitarie, come da art. 10;
 - b) e/o un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, come da art. 7.3;
3. permanenza nel posto alloggio di cui al punto 2 per una durata di almeno 10 mesi (dieci) nel periodo 01/10/2024 – 30/09/2025. La permanenza di almeno 10 mesi può essere raggiunta anche sommando il tempo trascorso in residenza universitaria e quello in alloggio privato.

La distanza chilometrica tra Comuni è calcolata mediante l'apposita funzionalità sul sito web dell'ACI, utilizzando il parametro del percorso più breve.

7.2 Indicazione dei Comuni in sede

Sono considerati “in sede” i candidati residenti nel comune in cui ha sede il corso di laurea o nei seguenti comuni, rispetto alla sede dei corsi di laurea.

Atenei aventi sede legale nel Comune di Napoli (Università degli Studi di Napoli Federico II; Università degli Studi di Napoli L'Orientale; Università degli Studi di Napoli Parthenope; Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Accademia di Belle Arti di Napoli; Accademia della Moda di Napoli; Conservatorio "S. Pietro a Majella" di Napoli)

Sede del corso	Comuni in sede
Ariano Irpino (AV)	Apice, Ariano Irpino, Castelfranco in Miscano, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Monte Leone di Puglia
Avellino	Aiello del Sabato, Atripalda, Avellino, Capriglia Irpina, Contrada, Grottolella, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte
Benevento	Apolloso, Benevento, Castelpoto, Foglianise, Fragneto Monforte, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Torrecuso
Castellammare di Stabia (NA)	Castellammare di Stabia, Gragnano, Pimonte, Pompei, Santa Maria la Carità, Torre Annunziata, Vico Equense
Cava de' Tirreni (SA)	Baronissi, Cava de' Tirreni, Maiori, Mercato San Severino, Nocera Superiore, Pellezzano, Roccapiemonte, Salerno, Tramonti, Vietri sul Mare
Eboli (SA)	Albanella, Battipaglia, Campagna, Capaccio, Eboli, Olevano sul Tusciano, Serre
Frattamaggiore (NA)	Arzano, Cardito, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Arpino
Grottaminarda (AV)	Ariano Irpino, Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Mirabella Eclano
Mercogliano (AV)	Avellino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Quadrelle, Summonte
Napoli	Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla
Nocera Inferiore (SA)	Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Valentino Torio, Sarno, Tramonti
Nola (NA)	Acerra, Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Roccarainola, San Felice a Cancellò, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Visciano
Pomigliano d'Arco (NA)	Acerra, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana
Portici (NA)	Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano
Pozzuoli (NA)	Bacoli, Giugliano in Campania, Napoli, Pozzuoli, Quarto
Salerno	Baronissi, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare
Sant'Agata de' Goti (BN)	Arienza, Caserta, Dugenta, Durazzano, Frasso Telesino, Limatola, Moiano, Sant'Agata de' Goti, Santa Maria a Vico,

	Tocco Caudio, Valle di Maddaloni
Sant'Angelo dei Lombardi (AV)	Guardia Lombardi, Lioni, Morra De Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Villamaina
Solofra (AV)	Aiello del Sabato, Calvanico, Contrada, Montoro, Serino, Solofra
Torre del greco (NA)	Boscotrecase, Ercolano, Ottaviano, Torre Annunziata, Trecase, Torre del Greco
Vallo della Lucania (SA)	Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Salento, Vallo della Lucania

Università della Campania L. Vanvitelli

Sede del corso	Comuni in sede
Ariano Irpino (AV)	Apice, Ariano Irpino, Castelfranco in Miscano, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Monteleone di Puglia
Avellino	Aiello del Sabato, Atripalda, Avellino, Capriglia Irpina, Contrada, Grottolella, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte
Aversa (CE)	Carinaro, Casaluce, Cesa, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano D'Aversa, Lusciano, Parete, Sant'Antimo, San Marcellino, Teverola, Trentola-Ducenta
Benevento	Apolloso, Benevento, Castelpoto, Foglianise, Fragneto Monforte, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Torrecuso
Capua (CE)	Bellona, Capua, Caserta, Castel di Sasso, Castel Morrone, Grazzanise, Piana di Monte Verna, Pontelatone, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Vitulazio
Caserta	Capua, Casagiove, Caserta, Castel Morrone, Limatola, Maddaloni, Recale, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, Sant'Agata dei Goti, San Prisco, Valle di Maddaloni
Grottaminarda (AV)	Ariano Irpino, Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Mirabella Eclano
Maddaloni (CE)	Acerra, Caserta, Cervino, Maddaloni, Marcianise, San Felice a Cancelli, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni
Marcianise (CE)	Acerra, Caivano, Capodrise, Carinaro, Gricignano di Aversa, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Portico di Caserta, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere, Succivo
Napoli	Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla
Salerno	Baronissi, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare
Sant'Angelo dei	Guardia Lombardi, Lioni, Morra De Sanctis, Nusco, Rocca San

Lombardi (AV)	Felice, Sant'Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Villamaina
S. Maria Capua Vetere (CE)	Capua, Carinaro, Casaluce, Curti, Macerata Campania, Marcianise, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Teverola

Università degli Studi di Salerno

Sede del corso	Comuni in sede
Fisciano	Baronissi, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Mercato San Severino, Montoro
Baronissi	Baronissi, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Salerno

Conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno

Sede del corso	Comuni in sede
Salerno	Baronissi, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare

Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino

Sede del corso	Comuni in sede
Avellino	Aiello del Sabato, Atripalda, Avellino, Capriglia Irpina, Contrada, Grottolella, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte

Università degli Studi del Sannio di Benevento e Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento

Sede del corso	Comuni in sede
Ariano Irpino (AV)	Apice, Ariano Irpino, Castelfranco in Miscano, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Monteleone di Puglia
Benevento	Apollosa, Benevento, Castelpoto, Foglianise, Fragneto Monforte, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Torrecuso

**Elenco esemplificativo ma non esaustivo. Per ulteriori corsi attivati dall'Università si fa rinvio al servizio di informazioni e assistenza.*

7.3 Contratto di locazione per i candidati fuori sede non alloggiati presso le residenze universitarie

I candidati non alloggiati presso le residenze universitarie, che intendono concorrere come studenti fuori sede, devono dimostrare il proprio status mediante un contratto di locazione formato per iscritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, della durata di almeno 10 mesi nel periodo 01/10/2024 – 30/09/2025.

Il contratto non deve essere inviato all'Azienda, bensì ne vanno autocertificati i dati nel modulo online di partecipazione al concorso, nel quale i candidati dovranno dichiarare:

1. gli estremi per l'individuazione del contratto;
2. i dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
3. il periodo di validità della locazione;
4. i dati del locatore.

I contratti di comodato d'uso non hanno alcuna validità ai fini del presente concorso.

Ai candidati in possesso di un contratto che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nel periodo 01/10/2024 – 30/09/2025 è attribuito lo status di **"fuori sede con riserva"**, equivalente a "pendolare", fino a quando gli stessi non avranno regolarizzato la propria posizione, autocertificando il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto, **entro e non oltre le ore 12:00 del 31/03/2025**, in modo da coprire l'intero periodo di dieci mesi. In attesa della regolarizzazione della pratica, se detti candidati risulteranno assegnatari di borsa, riceveranno un acconto pari a quello previsto per lo studente pendolare.

I candidati "fuori sede" che, in possesso di un regolare contratto, si trovano nelle condizioni di dover recedere dallo stesso per qualsiasi motivazione nel corso dell'anno accademico sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Azienda.

Ai fini del riconoscimento dello status di fuori sede il possesso di contratto di locazione è richiesto anche ai candidati esclusi nelle graduatorie provvisorie, al fine di un possibile reinserimento a seguito di rettifica.

Il possesso dello status di "fuori sede" viene accertato dall'ADiSURC mediante controlli presso l'Agenzia delle Entrate. Qualora l'accertamento abbia esito negativo, il candidato decade dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "fuori sede", assumendo lo status di "pendolare". L'Azienda, inoltre, è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art.76 del D.P.R. 455/2000).

7.4 Studenti stranieri

Lo studente straniero è considerato *"fuori sede"* indipendentemente dalla propria residenza in Italia, **ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia**. In tale ultimo caso, infatti, lo studente straniero è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede" alle stesse condizioni applicate per lo studente italiano.

7.5 Studenti indipendenti

Lo studente indipendente, di cui all'art. 4.5 del bando, è considerato *"fuori sede"* indipendentemente dalla propria residenza in Italia. Coloro che beneficeranno di tale assegnazione saranno automaticamente sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale.

ARTICOLO 8 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, RIPARTO FONDI

8.1 Tipologia delle graduatorie

L'esito del concorso è definito attraverso la compilazione di almeno tre livelli di graduatoria, in ordine cronologico:

- Graduatorie **Provvisorie**;
- Graduatorie **Definitive**;
- Graduatorie **Assestate**.

Ognuna delle predette Graduatorie è redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 8.2, 8.4, 8.5 e distinta in:

- Graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- Graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

E' possibile che l'Azienda approvi graduatorie intermedie tra i tre livelli, al fine di definire con tempestività eventuali modifiche di idoneità.

8.2 Graduatorie provvisorie

Le **graduatorie provvisorie** sono compilate subito dopo la chiusura dei termini del concorso. I dati forniti dai candidati nel modulo-domanda online vengono verificati mediante:

- richiesta dati di merito alle Università;
- richiesta dati di reddito agli archivi INPS;
- richiesta bonus, rinunce e titoli di pari livello ad altri Atenei o ODSU.

All'esito di questa prima elaborazione i candidati possono risultare:

1. **Idonei**: candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4;
2. **Esclusi**: candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14;
3. **Idonei sospesi**: candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per esser considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso. Le tipologie sono differenti a seconda della specificità degli atenei.

La rimozione dei diversi casi di sospensione avviene d'ufficio, a seguito di verifica dell'ADiSURC con l'ateneo/istituto AFAM di riferimento.

In tale fase, l'ADiSURC ha la facoltà di individuare i potenziali idonei assegnatari, ai fini della concessione del posto alloggio agli studenti fuori sede, utilmente collocati in graduatoria (si veda 8.11).

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate esclusivamente sul sito web dell'ADiSURC entro il 31/10/2024.

8.3 Rettifiche dei dati utilizzati per le graduatorie provvisorie – Soccorso istruttorio

Per esigenze di economicità ed efficienza del procedimento, nonché di parità di trattamento, il soccorso istruttorio, finalizzato esclusivamente alla regolarizzazione delle carenze di elementi formali della domanda e irregolarità documentali, e non anche a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni, è consentito entro il termine di 7 giorni a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, solo qualora non arrechi danno agli altri candidati.

Pertanto, entro il termine di 7 giorni a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie il candidato ha facoltà di richiedere all'Azienda la rettifica dei dati in esse risultanti, esclusivamente compilando apposito modulo online, con le modalità descritte all'art. 5.

Con la presentazione dell'istanza di rettifica tutti i concorrenti possono chiedere, a seconda della fattispecie:

- a. la variazione dell'ateneo di appartenenza;
- b. una nuova interrogazione degli archivi INPS da parte dell'Azienda: il candidato sarà inserito nelle graduatorie definitive con i valori di reddito risultanti dall'ultima attestazione ISEE università presente;
- c. l'inserimento degli estremi del contratto di locazione presso privati;
- d. il cambio residenza nucleo familiare, se studente straniero;
- e. la variazione della dichiarazione sui dati della carriera;
- f. la variazione dei dati relativi al bonus eventualmente dichiarato in domanda;
- g. la variazione della dichiarazione (importo ed ente erogatore) relativa alla percezione (nell'anno solare 2022) di trattamenti a titolo di borsa di studio, premio laurea e contributi per mobilità internazionale relativi ad anni accademici precedenti il 2024/2025 con indicazione nel quadro FC4 della DSU;
- h. la variazione della dichiarazione relativa alla fruizione per lo stesso anno di corso per il quale concorre di altra borsa di studio;

- i. rivalutazione dell'anno di iscrizione al corso di studi frequentato per l'a.a. 2024/2025 e del numero di crediti conseguiti al 10/08/2024 (art. 3.5 secondo comma);
- j. la variazione della dichiarazione relativa all'iscrizione contemporanea ad altro corso di studi, ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, come disciplinato dall'art. 1.2.7 del bando;
- k. la variazione della dichiarazione di essere studente indipendente, come disciplinato dall'art. 4.5 del bando.

Le richieste di rettifica suddette sono accoglibili anche oltre il termine di 7 giorni a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie esclusivamente nei casi in cui i presupposti per la presentazione dell'istanza non si erano concretamente determinati prima.

8.4 Graduatorie definitive

Le **graduatorie definitive** sono compilate al termine delle verifiche conseguenti l'inoltro delle richieste di rettifica di cui al paragrafo precedente. I dati rettificati dai candidati vengono verificati mediante:

- nuova richiesta dati di merito alle Università;
- nuova richiesta dati di reddito agli archivi INPS;
- richiesta bonus, rinunce e titoli di pari livello ad altri Atenei o ODSU.

Viene inoltre effettuato in questa fase il riparto dei fondi disponibili per il concorso, di cui all'art. 9.

All'esito di questa prima elaborazione i candidati possono risultare:

1. **Idonei beneficiari**: candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. **Idonei non beneficiari**: candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche;
3. **Esclusi**: candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14;
4. **Idonei sospesi**: candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per esser considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso. Le tipologie sono differenti a seconda della specificità degli atenei.

La rimozione dei diversi casi di sospensione avviene d'ufficio, a seguito di verifica dell'ADiSURC con l'ateneo/istituto AFAM di riferimento.

Le graduatorie definitive sono pubblicate esclusivamente sul sito web dell'ADiSURC entro il 31/12/2024.

8.5 Graduatorie assestate

Le **graduatorie assestate** sono compilate al termine delle operazioni di verifica della carriera universitaria, anche al fine di rimuovere le diverse ipotesi di sospensione di cui ai precedenti paragrafi 8.2 e 8.4.

La rimozione dei diversi casi di sospensione avviene d'ufficio, a seguito di verifica dell'ADiSURC con l'ateneo/istituto AFAM di riferimento.

All'esito di entrambe le elaborazioni i candidati possono risultare:

1. **Idonei beneficiari**: candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. **Idonei non beneficiari**: candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche;
3. **Esclusi**: candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14.

Nelle graduatorie assestate non sono presenti candidati sospesi.

Le graduatorie assestate sono pubblicate esclusivamente sul sito web dell'ADiSURC al termine delle operazioni di verifica suddette, comunque non oltre il 30/04/2025.

8.6 Ricorsi avverso le graduatorie definitive e assestate

Avverso le graduatorie definitive e assestate gli interessati possono ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse.

A tal fine, la pubblicazione degli atti e delle relative graduatorie sul sito web fa prova della piena conoscenza degli stessi atti ai sensi degli artt. 21 bis, comma 1, della L. n. 241/1990, e artt. 29 e 41 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

8.7 Graduatoria unica riservata a studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio

Ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestate) relativa agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corsi di "tipo A", di "tipo B" e di "tipo C" comprende gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea magistrale e di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area sanitaria ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) ed è ordinata in modo crescente unicamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.

In caso di parità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la precedenza è data al candidato più giovane di età.

Nella graduatoria unica è assicurata almeno una borsa di studio per ognuno dei tre tipi di corso di cui all'art. 1.2: Corsi di "tipo A"; Corsi di "tipo B"; Corsi di "tipo C".

8.8 Graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo

Per ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestate) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo anno di corsi di "tipo A" e di "tipo B" sono suddivisi in tante graduatorie, compilate raggruppando i candidati per anno di corso, calcolato secondo quanto riportato al precedente art. 1.2.1, e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti (detti anche "aggregazioni") i candidati sono collocati in ordine di **indice di merito (IM)** decrescente e di numero crescente di **bonus** assegnato (vedi art. 3.6).

L'**indice di merito (IM)** è calcolato con la seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

NC = numero dei crediti conseguiti **entro il 10/08/2024** (non sono compresi i crediti attribuiti a titolo di bonus di cui all'art. 3.6);

NCD = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 3 del presente Bando;

NCT = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;

VM = votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli Uffici universitari;

K = coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di "bonus" e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.

Nelle graduatorie, in caso di parità di indice di merito, si dà la precedenza, nell'ordine:

- alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente;
- agli idonei al concorso per l'anno 2023/2024;

– al più giovane di età.

A parità di punteggio, i candidati che risultano idonei per effetto dei bonus loro assegnati sono collocati in graduatoria in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di bonus.

8.9 Idonei beneficiari di borsa di studio

Per i candidati risultati idonei beneficiari di borsa di studio, coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione, si prevede:

- a) l'assegnazione di una somma in denaro, nei limiti indicati al precedente art. 6;
- b) l'assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto e in caso di risorse disponibili (art. 11);
- c) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13);
- d) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13). L'A.DI.S.U.R.C. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- e) l'assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede utilmente collocati in graduatoria;
- f) l'accesso al servizio ristorazione, secondo la tariffazione di cui all'art. 10.

I benefici di cui ai precedenti punti a), b) ed e) sono attribuiti secondo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.

8.10 Idonei non beneficiari di borsa di studio

Per i candidati che risulteranno idonei, ma non beneficiari di borsa di studio per mancanza di fondi, è previsto:

- a) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13);
- b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13). L'A.DI.S.U.R.C. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- c) l'accesso ai servizi abitativi ed ai servizi di ristorazione, ove presenti.

8.11 Rimborso delle tasse ai candidati idonei

I candidati che risultano idonei nelle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.5 hanno diritto, senza necessità di effettuare ulteriori istanze, al rimborso:

- della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- delle tasse di iscrizione all'Università.

Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario avviene d'ufficio da parte dell'Azienda.

Il rimborso delle tasse universitarie avviene secondo tempi e modalità degli atenei/istituti AFAM.

Dopo la compilazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e delle graduatorie assestate di cui all'art. 8.5 l'Azienda invia i nominativi degli studenti che sono risultati idonei all'Università di riferimento, che effettua il rimborso delle tasse di iscrizione.

ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO DEL CONCORSO

Il presente concorso è finanziato:

1. dal gettito delle tasse regionali per il diritto allo studio, di cui all'art. 13 della L.R. n. 12/2016 e ss.mm.ii.;
2. dal Fondo di Intervento Integrativo ministeriale determinato annualmente dal MUR;
3. dalle risorse Next Generation EU (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4 Componente 1;
4. eventuali risorse regionali aggiuntive, anche a valere su POR FSE, FSC e similari;
5. ogni altra somma eventualmente destinata dall'Azienda al presente concorso.

L'ammontare complessivo delle risorse viene ripartito in occasione delle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e assestate di cui all'art. 8.5. Il riparto, dunque, avviene compatibilmente con la disponibilità delle risorse di cui ai precedenti punti da 1 a 6, in base all'ordine in graduatoria; pertanto, non tutti i candidati idonei potrebbero essere anche beneficiari di borsa di studio (artt. 8.11 e 8.12).

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI

10.1 Quota borsa di studio e quota servizi

Gli importi indicati all'articolo 6.1, come rimodulati proporzionalmente in base alle condizioni di reddito indicate nel medesimo articolo, sono costituiti:

- a) per i candidati "in sede" esclusivamente da quota monetaria;
- b) per i candidati "pendolari" da una quota monetaria e da una quota per servizio ristorazione, secondo quanto disciplinato nei paragrafi seguenti;
- c) per i candidati "fuori sede" da una quota monetaria, da una quota per servizio ristorazione e da una quota per servizio alloggio secondo quanto disciplinato nei paragrafi seguenti.

10.2 Pagamento borse di studio

Dall'importo complessivo della borsa sono eventualmente detratte le quote relative al pasto prescelto ed al servizio abitativo.

Le modalità di erogazione della quota in denaro sono regolate come segue:

Le borse di studio sono corrisposte nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001:

- a) l'acconto del 50% della quota in denaro della borsa di studio per tutti i candidati che non risultano sospesi nelle graduatorie è erogato entro il 31 dicembre 2024;
- b) il restante saldo del 50% della quota in denaro della borsa di studio è erogato:
 - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, non sospesi: entro il 30/06/2025;
 - per gli studenti iscritti ai primi anni, non sospesi: dopo la verifica del conseguimento di almeno 20 CFU entro il 10/08/2025 o 30/11/2025;
- c) per i candidati che risultano sospesi nelle graduatorie il pagamento è sospeso fino alla rimozione delle cause di sospensione con le graduatorie definitive o assestate. Per tali candidati, dunque, è possibile che acconto e saldo vengano corrisposti in un'unica soluzione.

Gli incrementi di borsa previsti all'art. 6 potrebbero avvenire in momento successivo, se subordinati a verifiche con altri Enti.

Ai sensi del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 12, l'ADiSURC provvede all'erogazione delle rate di Borsa di Studio, premi laurea e contributi per mobilità internazionale mediante strumenti elettronici di pagamento. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive e assestate gli studenti risultati assegnatari di borsa di studio devono comunicare il proprio codice IBAN accedendo online alla propria area riservata. Il codice IBAN deve corrispondere ad un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA o ad altro strumento di pagamento elettronico prescelto, con associato codice IBAN, **a lui intestato o co-intestato**.

IBAN assente

La mancata indicazione del codice IBAN comporta la sospensione dei pagamenti. Le somme sospese sono messe in pagamento ad avvenuta regolarizzazione dell'obbligo e compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e in ogni caso oltre i termini del predetto calendario. Gli studenti che regolarizzano la comunicazione del proprio IBAN tra il pagamento dell'acconto e quello del saldo riceveranno acconto e saldo in unica soluzione, al momento del pagamento del saldo.

IBAN errato

L'indicazione di un codice IBAN non valido comporta la restituzione all'Azienda, da parte della banca, delle somme messe in pagamento. Le somme stornate sono messe nuovamente in pagamento compatibilmente con i tempi e l'organizzazione degli uffici, al netto di eventuali commissioni applicate dalla banca per la gestione dello storno.

Tra le cause di invalidità dell'IBAN i candidati sono pregati di fare attenzione a che l'IBAN comunicato sia:

- a. corrispondente ad un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA (<https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/sepa/>) o ad altro strumento di pagamento elettronico prescelto, con associato codice IBAN appartenente al circuito SEPA;
- b. intestato o co-intestato allo studente beneficiario;
- c. formalmente corretto (27 caratteri alfanumerici nel caso di IBAN italiano, ovvero la struttura prevista per altre nazionalità: https://it.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number);
- d. riferito ad un c/c non estinto o bloccato;
- e. riferito ad una carta di pagamento non scaduta;
- f. riferito ad una carta di pagamento abilitata a ricevere somme;
- g. riferito ad una carta di pagamento di cui non sia stato superato il plafond di incasso;
- h. non riferito ad un libretto di risparmio postale.

Nei suddetti casi di mancanza IBAN o IBAN non adeguato, l'Azienda comunica l'impossibilità di effettuare accrediti in favore dei candidati, specificando i termini entro i quali gli stessi devono procedere a regolarizzazione. Nel caso in cui i termini decorrano inutilmente, si configura l'ipotesi di remissione del credito (ex art. 1236 c.c.) e, pertanto, essi perderanno definitivamente il diritto al credito.

Ogni comunicazione relativa alle modalità di pagamento è pubblicata sul sito dell'ADiSURC. Sull'importo dovuto sono trattenute le spese di commissione bancaria a carico dello studente, se dovute.

10.3 Servizio abitativo e relativi costi

10.3.1 Le Residenze

I candidati in possesso dei requisiti di studente “fuori sede” possono concorrere anche per l’assegnazione del posto alloggio presso le seguenti residenze universitarie, ove disponibili:

- Residenza Universitaria Brin, Via Brin n. 65/c, Napoli;
- Residenza Universitaria Parthenope, Via G. Ferraris n. 273, Napoli;
- Residenza Universitaria Flavio, Via Rosini n. 12, Pozzuoli (NA);
- Residenza Universitaria nel Campus di Fisciano (SA), Lotto I;
- Residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA) Lotto II, via Mariscoli;
- Residenza universitaria di Baronissi (SA), via Aldo Moro;
- Residenza universitaria di Aversa (CE), via Castello n. 24;
- Residenza universitaria in Via San Pasquale a Benevento.

All’atto della presentazione della domanda on-line il candidato avrà la facoltà di optare, senza che ciò costituisca in capo allo stesso alcun diritto:

- per la tipologia di stanza;
- per la struttura di destinazione.

Le preferenze espresse dal candidato in sede di compilazione della domanda online non costituiscono alcun obbligo per l’Amministrazione, che si riserva l’insindacabile diritto di attribuire i posti alloggio in base alla disponibilità degli stessi.

A tali preferenze sarà comunque attribuita priorità sulla base della posizione ottenuta dal candidato in graduatoria, sempre subordinatamente all’effettiva disponibilità.

In caso di indisponibilità di una delle predette residenze, agli studenti richiedenti potrebbe essere proposto alloggio alternativo in un’altra residenza, se disponibile.

In caso di insufficienza dei posti alloggio rispetto al totale dei richiedenti, l’assegnazione avverrà in base all’ordine in graduatoria.

Nel caso in cui l’Azienda dovesse disporre d’ufficio l’assegnazione, l’accettazione del posto alloggio è condizione necessaria per ottenere lo status di fuori sede. In caso di non accettazione lo studente acquisirà automaticamente lo status di studente pendolare, anche se in possesso di contratto di locazione presso privati.

Coloro che non risultino assegnatari di posto alloggio per esaurimento dei posti disponibili presso le residenze universitarie possono documentare la loro condizione di “fuori sede” mediante la presentazione, secondo le modalità previste dall’art. 5.2, del contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno mesi dieci nell’anno accademico 2024/2025, ritualmente registrato.

Gli studenti assegnatari del posto alloggio dovranno presentarsi presso il luogo, alle ore e nelle date indicate da apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell’ADiSURC, oppure comunicazione e-mail inviata agli aventi diritto, per la sottoscrizione dell’atto di accettazione del posto alloggio, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Residenze Universitarie e per la consegna della documentazione ivi indicata.

Gli studenti che presentino rinuncia espressa all’alloggio o non si presentino nelle date indicate per l’accettazione o non producano la documentazione prevista per ciascuna sede decadranno dal diritto all’alloggio e potranno, in fase di rettifica, autocertificare i dati del contratto di locazione presso privati. In mancanza acquisiranno d’ufficio lo status di pendolare.

Gli studenti che si trovano in residenza alla data del 31 luglio 2024, per effetto di un contratto per l’a.a. 2023/2024 hanno l’obbligo di lasciare l’alloggio entro il 30 settembre 2024, al fine di consentire le assegnazioni ai nuovi aventi diritto. Nessuna priorità è riconosciuta per effetto di un precedente contratto, in quanto le assegnazioni avvengono sulla base dell’ordine di graduatoria.

Completata l'assegnazione degli alloggi ai candidati idonei si procederà, fino all'esaurimento dei posti alloggio disponibili, all'assegnazione a pagamento agli studenti non idonei, non partecipanti al concorso o alle altre categorie di utenti previste dal Regolamento. Per le condizioni di utilizzo dell'alloggio si fa espresso riferimento al Regolamento delle Residenze Universitarie.

10.3.2 Tariffe e modalità di pagamento

La tariffazione dei servizi è determinata in applicazione del DPCM del 09/04/2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390", della "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2024/2025" della Regione Campania.

Le tariffe applicate al servizio sono le seguenti:

- da € 220,00 (duecentoventi/00) ad € 274,00 (duecentosettantaquattro/00) mensili per 10 mesi (5 mesi per i candidati iscritti ad "ulteriore semestre") per un **posto letto rientrante nello standard ottimale offerto**: collocazione in stanza singola; presenza di servizi igienici nell'alloggio; presenza di punto cottura autonomo; residenza ubicata a distanza adeguata dalla sede universitaria.
- da € 168,00 (centosessantotto/00) ad € 210,00 (duecentodieci/00) mensili per 10 mesi (5 mesi per gli iscritti ad "ulteriore semestre") per un **posto letto non rientrante nello standard ottimale offerto**: collocazione in camera doppia; assenza di servizi igienici nell'alloggio; assenza di punto cottura autonomo; residenza distante dalla sede universitaria. Tutte le residenze ubicate nell'ambito della Città Metropolitana di Napoli e la Residenza di Benevento non rientrano nello standard ottimale offerto.

L'assegnazione di un posto alloggio costituisce erogazione di quota della borsa in servizi, per cui dal totale dell'importo della borsa di studio spettante è automaticamente effettuata una detrazione corrispondente alla tariffa del servizio da applicare in relazione allo standard offerto, come di seguito dettagliato.

Tipologia studenti	Tipologia pagamento
Studenti fuori sede idonei assegnatari anni successivi, non sospesi in graduatoria	Trattenuta dalla borsa fino a € 2.740,00
Studenti fuori sede idonei assegnatari anni successivi "ulteriore semestre", non sospesi in graduatoria	Trattenuta dalla borsa fino a € 1.370,00 + Eventuale versamento mensile diretto per i restanti 5 mesi
Studenti fuori sede idonei assegnatari primi anni, non sospesi in graduatoria	Versamento mensile diretto per tutti i 10 mesi
Studenti fuori sede idonei assegnatari anni successivi, <u>sospesi in graduatoria</u>	Versamento mensile diretto per tutti i mesi fino alla rimozione della sospensione e pagamento in denaro della quota servizio alloggio, in caso di conferma del beneficio della borsa di studio
Studenti fuori sede idonei <u>non assegnatari</u> , primi anni e anni successivi	Versamento mensile diretto per tutti i mesi fino all'eventuale assegnazione della borsa e pagamento in denaro della quota servizio alloggio già corrisposta

Gli studenti fuori sede iscritti ai primi anni, per i quali sarà possibile accertare il conseguimento dei 20 CFU alla data del 30 aprile 2025 saranno esonerati dal pagamento delle rette relative all'alloggio per i restanti mesi.

Ai candidati idonei beneficiari di borsa di studio, senza alcuna sospensione, iscritti ad anni successivi al primo, l'importo corrispondente alle rette del servizio alloggio è detratto

automaticamente dalla quota di borsa di studio a monte, prima del pagamento del I acconto di borsa di studio, oppure con conguaglio in occasione del pagamento del saldo.

Tutti gli altri sono tenuti a versare la tariffa corrispondente alla camera assegnata, come indicato nella tabella sopra riportata;

La retta mensile deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal regolamento interno delle Residenze, **pena la revoca del beneficio ad usufruire del posto alloggio**.

I candidati che risultano esclusi o che incorrano in decadenza o revoca ai sensi dell'art. 15, perdono il diritto al beneficio e devono lasciare la residenza. Qualora essi vogliano continuare a rimanere in residenza, devono farne esplicita richiesta all'Azienda, che si riserverà di decidere in merito, sulla base della eventuale disponibilità di posti-letto non assegnati agli aventi diritto. I candidati che risultano esclusi o che incorrano in decadenza o revoca ai sensi dell'art. 15, nonché i candidati iscritti ai primi anni che, a seguito della mancata conferma della borsa di studio, come da artt. 3.1 e 13, sono tenuti al pagamento dell'eventuale differenza di tariffa tra studenti idonei al concorso e non.

10.4 Servizio ristorazione e relativi costi

Il servizio ristorazione universitario è erogato alla generalità degli studenti, attraverso unità produttive e distributive – a gestione diretta, in appalto o convenzione – in corrispondenza delle sedi didattiche delle Istituzioni universitarie attive nella Regione Campania.

La tariffazione dei servizi è determinata in applicazione del DPCM del 09/04/2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390", della "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2024/2025" della Regione Campania.

I candidati idonei al concorso e assegnatari di borsa di studio, con status di "in sede" e i candidati idonei non assegnatari anni successivi hanno diritto a consumare gratuitamente un pasto giornaliero presso le mense universitarie, i punti ristoro universitari o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nel periodo di apertura.

Per i candidati idonei al concorso e assegnatari di borsa di studio, con status di "pendolare" o "fuori sede", una quota dell'importo relativo alla borsa di studio è automaticamente detratto per la fruizione del pasto. Gli studenti con status di "pendolare" hanno diritto a consumare un pasto giornaliero, gli studenti "fuori sede" due pasti giornalieri.

I candidati idonei non assegnatari primi anni fruiscono, invece, del pasto scelto alla tariffa minima prevista dall'Azienda.

Il passaggio da idoneo non assegnatario a idoneo assegnatario per effetto di scorrimento graduatoria comporta il passaggio da una categoria all'altra.

La detrazione per il pasto è obbligatoria per gli studenti "pendolari" e "fuori sede" nelle sedi in cui esiste la possibilità di fruizione del servizio mediante mensa: dall'importo della borsa è operata una **detrazione di € 800,00** per un pasto al giorno e di **€ 1.500,00** per due pasti al giorno.

Gli studenti che nella domanda di partecipazione al concorso concorrono come "fuori sede" hanno la facoltà di scegliere due pasti giornalieri.

In via sperimentale, per gli studenti non aventi lo status di "fuori sede" ed afferenti alle sedi didattiche in cui esiste la possibilità di fruizione del servizio ristorazione mediante mensa universitaria, è possibile consumare un pasto per singolo turno di apertura del servizio alla tariffa corrispondente alla categoria d'appartenenza.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del servizio mensa, nelle sedi in cui esiste la possibilità di fruizione del servizio, né per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito delle sospensioni delle attività didattiche.

Tutti gli studenti non soggetti ad una trattenuta obbligatoria sono tenuti al pagamento dei singoli pasti consumati, al costo unitario stabilito con atto del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti beneficiari di borsa di studio possono concorrere, per una sola volta per ciascun corso di laurea di cui all'art. 1, ad una integrazione della Borsa di Studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, pari alla differenza tra l'importo di € 600,00 e il contributo mensile assegnato dall'Università, in modo che il contributo complessivo tra Università e ADiSURC sia pari ad € 600,00 su base mensile. Tale somma è corrisposta in base ai giorni di effettiva permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi, certificata dall'università che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione e a condizione che il periodo all'estero abbia dato luogo a riconoscimento di CFU.

È previsto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, pari all'importo di € 100,00 per i paesi europei e di € 500,00 euro per i paesi extraeuropei.

Il contributo sarà eventualmente viene erogato a condizione che costoro siano risultati beneficiari nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.5.

In caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori rispetto alle borse di studio, l'ADiSURC provvede ad erogare il contributo al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento di almeno 6 CFU.

ARTICOLO 12 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI

L'Azienda provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari degli interventi, svolgendo le verifiche necessarie ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 10 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 *“Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.”*

La normativa applicabile è la seguente:

- art. 10, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- art. 38, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n.78;
- legge 24 novembre 1981, n. 689;
- D.P.R. 445/2000.

La tabella seguente riporta in sintesi le conseguenze in caso di accertamento di condizioni economico-patrimoniali non veritiere.

Esito accertamento	Recupero	Sanzioni
Irregolarità comportanti superamento soglie limite ISEE o ISPE	Importo indebitamente percepito	1. Restituzione triplo dell'importo indebitamente percepito 2. Perdita beneficio per tutta la carriera 3. Sanzione da € 500,00 a € 5.000,00 4. Segnalazione autorità giudiziaria

Irregolarità comportanti variazione fascia ISEE	Differenza indebitamente percepita	1. Sanzione da 500 a 5000€ 2. Segnalazione autorità giudiziaria
Irregolarità comportanti nessuna variazione	Nessuno	Nessuna

In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda provvede a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), così da verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza per le verifiche istruttorie, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

ARTICOLO 13 - VERIFICHE DI MERITO. RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale che non avranno conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2025 sono tenuti alla restituzione della prima rata della borsa di studio eventualmente ricevuta in acconto. Tale disposizione non si applica nel caso di studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

Sono altresì tenuti alla restituzione delle somme percepite e del corrispondente valore in servizi fruiti gli studenti iscritti al primo anno o ad anni successivi che a seguito di verifiche del merito non risultano più in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.1 e 3.2.

Nella fattispecie di cui sopra, le somme già riscosse dagli studenti e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro la data prevista nella comunicazione di notifica del provvedimento di esclusione e/o restituzione e secondo le modalità in essa contenute.

Nel caso in cui esista una differenziazione delle tariffe tra studente idoneo al concorso e studente extrabando, il mancato conseguimento di almeno 20 CFU entro il 30/11/2025 comporta la corresponsione di tale differenza.

ARTICOLO 14 – RIEPILOGO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso i candidati:

- che non risultano iscritti ai corsi di studio indicati all'art. 1.2.1 per l'a.a. 2024/2025 nei termini previsti all'art. 1;
- che hanno già conseguito un titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2024/2025;
- che hanno già conseguito, in caso di variazioni di carriera universitaria, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando;
- che in seguito a variazione di carriera universitaria risultano iscritti nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono;
- che sono iscritti per l'a.a. 2024/2025 quali ripetenti o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale" o "con carriera sospesa";
- che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi previsti per i trasferimenti in ingresso;
- che non sono in possesso dei requisiti di merito e relativi alle condizioni economiche di cui agli artt. 3 e 4 del bando;

- h) che risultano iscritti contemporaneamente ad altro corso di laurea e rientrano in una delle combinazioni non ammesse dall'art. 1.2.7;
- i) la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE non risulti compilata come previsto dall'art. 4 del bando;
- j) che non hanno compilato il modulo-domanda online secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 5;
- k) che hanno commesso errori di compilazione del modulo-domanda online, impedendo il reperimento dei dati negli archivi dell'INPS e dell'Università, nonché della documentazione presso le amministrazioni certificanti e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie;
- l) che non hanno presentato la documentazione prevista all'art. 5 a corredo dell'autocertificazione;
- m) che sono incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 10, comma 3, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici;
- n) che sono assegnatari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, dichiarata espressamente incompatibile con la borsa di studio;
- o) che si trovano in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla e dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2024/2025" della Regione Campania.

ARTICOLO 15 – CASI DI DECADENZA E REVOCA

Perdono il diritto al conseguimento della borsa di studio o dei vantaggi connessi i candidati per i quali viene accertato, anche successivamente alla conclusione della presente procedura concorsuale:

- a) che ai fini della partecipazione al concorso hanno reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) che perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento durante l'a.a. 2024/2025 ad un corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;
- c) che si trasferiscono ad altra sede universitaria per l'a.a. 2024/2025;
- d) che rinunciano **definitivamente** al corso di studi per il quale hanno chiesto di concorrere per l'a.a. 2024/2025 e, quindi:
 - non si iscrivono per lo stesso anno accademico ad uno degli atenei campani di cui all'art. 1.2;
 - non si iscrivono l'anno accademico successivo presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.
- e) che si trovano in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla e dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2024/2025" della Regione Campania.

La decadenza e la revoca comportano la perdita della borsa di studio e dei benefici connessi e, pertanto:

- a) la restituzione della somma in denaro della borsa di studio, se già percepita;
- b) la corresponsione delle rette di permanenza nelle residenze universitarie, se precedentemente concessa a titolo gratuito;
- c) la corresponsione della tariffa massima per il servizio ristorazione fruito;
- d) la restituzione del contributo per mobilità internazionale, se già percepito;
- e) la restituzione delle tasse universitarie e dei contributi dovuti, se già rimborsati;
- f) la restituzione della tassa regionale, se già rimborsata;
- g) l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12, in caso di accertamento economico-



patrimoniale sfavorevole.

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di studi che non raggiungono un livello minimo di merito pari a 20 crediti entro il termine del **30/11/2025** – con l'eccezione degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% – conservano l'idoneità al concorso, ma sono sottoposti alla revoca della borsa di studio e dei benefici ad essa connessi, conservando solo il diritto al rimborso della tassa regionale.

ARTICOLO 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Azienda unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del presente concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dall'ADiSURC in qualità di titolare del trattamento, anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del trattamento", all'uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati da società esterne affidatarie della gestione della procedura informatizzata del concorso.

Comunicazione e diffusione dei dati

La pubblicazione dei dati riferiti a graduatorie e pagamenti è effettuata conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al D.Lgs. 33/2013 e alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

I dati conferiti sono inoltre comunicati agli atenei, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, per finalità previste dalla legge.

I dati possono, infine, essere comunicati alla Guardia di Finanza per le finalità di accertamento economico-patrimoniale.

Partecipando al concorso i candidati autorizzano il trattamento e la diffusione dei propri dati, come sopra descritto.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 i candidati al concorso autorizzano l'Azienda alla trasmissione di eventuali notifiche, in qualità di controinteressati, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo-domanda online di partecipazione.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'ADiSURC, nella persona del Presidente del C.d.A., con sede legale in Via De Gasperi n. 45 a Napoli.

Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell'ADiSURC e i Funzionari titolari della Responsabilità dei procedimenti nel cui ambito i dati sono trattati.



Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Diego Cordua.

Diritti degli interessati

All'ADiSURC titolare del trattamento i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO

Le norme del Bando sono inderogabili.

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario costituisce fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione:

- D.P.C.M. del 9 aprile 2001;
- D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- D.M. 1320 del 17 dicembre 2021;
- Circolare MUR n. 13676 del 11 maggio 2022;
- Circolare MUR n. 16543 del 28 giugno 2022;
- Decreto MUR 317 del 14 marzo 2024;
- Decreto MUR 318 del 14 marzo 2024;
- D.M. 440 del 13 febbraio 2024;
- Programmazione Regionale annuale degli interventi per il Diritto allo studio Universitario 2024/2025.

Ulteriori fonti normative sono:

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" con particolare riferimento agli artt. 38, 43, 46, 47, 48, 71, 72, 75 e 76 e s.m.i.;
- Legge 241/1990;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", con particolare riferimento agli artt. 64 e 65 e s.m.i.;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- circolari, pareri, pronunce e ogni altro atto di carattere interpretativo emanato dai soggetti competenti in materia.

ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il funzionario Responsabile del Servizio Benefici economici dell'ADiSURC.

ARTICOLO 19 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 29, commi 2 e 2bis, della L. n. 241/1990, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa aziendale e della particolare complessità del procedimento amministrativo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della L. n. 241/1990, i termini del procedimento sono indicati nel presente bando. Il termine per la conclusione del procedimento delle graduatorie definitive è comunque



massimo di centottanta giorni.

I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dell'atto nel termine finale, possono a titolo esemplificativo riguardare:

- a. la particolare complessità dell'istruttoria;
- b. la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici;
- c. la effettuazione di accertamenti di natura amministrativa o di natura tecnica;
- d. l'elevato numero di pratiche da evadere;
- e. l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi deve provenire dall'istante o da terzi;
- f. altre ragioni specifiche e motivate che non consentono il rispetto del termine (vedasi a tal fine Circolare 4 dicembre 1990, n. 5824 del Ministro Funzione Pubblica).

In considerazione del numero dei destinatari del presente bando, ai fini delle comunicazioni personali che risultano dunque particolarmente gravose, l'Azienda provvede mediante forme di pubblicità idonee stabilite nel bando medesimo.

I termini indicati nel presente bando possono essere soggetti a differimenti in relazione alle esigenze di cui sopra.

ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE

Ferma restando la competenza del Tar Campania per le controversie di natura amministrativa, per ogni altra controversia di natura civile è competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli.

ARTICOLO 21 – ALLEGATI

1. Riepilogo scadenze
2. Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano (Decreto MIUR n. 440 del 13/02/2024)
3. Modulo 1 autocertificazione per trasmissione documentazione in copia conforme

RIEPILOGO SCADENZE

10/08/2024	Termine per il conseguimento dei requisiti di merito per i candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B", ivi compresi i crediti conseguiti all'interno di progetti di mobilità internazionale
23/09/2024	Termini perentori di presentazione dell'istanza di partecipazione al bando di concorso Termine per trasmettere la documentazione a comprova dei seguenti stati: - Candidato apolide o rifugiato politico; - Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo; - Candidato in condizione di disabilità
31/10/2024	Termine entro cui sono pubblicate le graduatorie provvisorie
7 giorni dall'approvazione delle graduatorie provvisorie	Termine per presentare rettifica ai sensi dell'art. 8.3 del bando di concorso Termine entro il quale i candidati fuori sede che alla data di scadenza del bando non ne erano ancora in possesso, devono comunicare nel modulo online gli estremi di un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno 10 mesi nel periodo 01/10/2024 – 30/09/2025.
15/11/2024	Termine per comunicare il codice IBAN, pena l'impossibilità di effettuare pagamenti in favore dei candidati beneficiari
31/12/2024	Termine di pagamento della tassa regionale per i candidati che si iscrivono ad un corso di studi in seguito a trasferimento da altro Ateneo Termine entro il quale, per i candidati che si iscrivono ad un corso di studi di uno degli atenei suddetti, in seguito a trasferimento da altro Ateneo, occorre: - compilare la domanda online; - acquisire la domanda di partecipazione dall'ODSU di provenienza Termine entro cui sono pubblicate le graduatorie definitive Termine entro cui è pagato l'acconto del 50% a tutti i candidati beneficiari di borsa e non sospesi in graduatoria, in regola con la comunicazione del codice IBAN
31/03/2025	Termine entro il quale i candidati fuori sede in possesso di un contratto di locazione che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nel periodo 01/10/2024 – 30/09/2025 devono autocertificare nel modulo online il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto Termine entro il quale i candidati con nucleo familiare residente all'estero devono trasmettere all'ADiSURC copia dell'ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP), compilata presso un CAF, con una delle modalità di cui all'articolo 5
30/04/2025	Termine entro cui sono pubblicate le graduatorie assestate
30/06/2025	Termine entro cui è pagato il saldo del 50% ai candidati, beneficiari di borsa e non sospesi in graduatoria, in regola con la comunicazione del codice IBAN: - iscritti ad anni successivi; - iscritti ai primi anni, se hanno già conseguito almeno 20 CFU

10/08/2025	Termine entro cui i candidati iscritti al primo anno, con l'eccezione degli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%, devono conseguire n. 20 crediti al fine di beneficiare del 100% della borsa assegnata.
30/11/2025	Termine entro cui i candidati iscritti al primo anno, con l'eccezione degli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%, devono conseguire n. 20 crediti al fine di preservare il diritto a ricevere il 50% della borsa di studio e non essere soggetti a revoca.
Variabile, da agosto a dicembre 2025	Termine entro cui è pagato il saldo del 50% ai candidati iscritti ai primi anni, se hanno già conseguito almeno 20 CFU, beneficiari di borsa e non sospesi in graduatoria, in regola con la comunicazione del codice IBAN

Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano (Decreto MUR n. 440 del 13 febbraio 2024)

1	Afghanistan
2	Angola
3	Bangladesh
4	Benin
5	Burkina Faso
6	Burundi
7	Cambodia
8	Central African Republic
9	Chad
10	Comoros
11	Democratic People's Republic of Korea
12	Democratic Republic of the Congo
13	Djibouti
14	Eritrea
15	Ethiopia
16	Gambia
17	Guinea
18	Guinea-Bissau
19	Haiti
20	Kiribati
21	Lao People's Democratic Republic
22	Lesotho
23	Liberia
24	Madagascar
25	Malawi
26	Mali
27	Mauritania
28	Mozambique
29	Myanmar
30	Nepal
31	Niger
32	Rwanda
33	Sao Tome and Principe
34	Senegal
35	Sierra Leone
36	Solomon Islands
37	Somalia



38	South Sudan
39	Sudan
40	Syrian Arab Republic
41	Tanzania
42	Timor-Leste
43	Togo
44	Tuvalu
45	Uganda
46	Yemen
47	Zambia



Allegato Modulo 1

Spett.le A.Di.S.U.R.C.
Via A. De Gasperi, 45
80133 Napoli

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale a.a. 2024/2025. Autocertificazione di cui all'artt. 5.2 (art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

C.F. _____

residente in _____

Provincia _____, CAP: _____

alla Via/P.zza: _____

iscritto/in corso di iscrizione all'ateneo: _____

Con specifico riferimento al bando di concorso in oggetto e in particolare all'art. 5.2, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che la documentazione allegata alla presente e relativa alla seguente fattispecie di cui all'art. 5.2:

- Documentazione art. 4.5 Candidato con status di rifugiato politico o apolide;
- Documentazione art. 4.5 Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo;
- Documentazione art. 4.5 Candidati con nucleo familiare residente all'estero (ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO);
- Documentazione art. 5.3 Candidato in condizione di disabilità

È conforme all'originale in mio possesso.

Data ____/____/____

Firma del dichiarante
